



PARTE SPECIALE I

I Reati nei Rapporti con la
Pubblica Amministrazione



I. FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE I

La presente Parte Speciale recepisce le disposizioni della Legge n. 190/2012 e della Legge 69 del 27 maggio 2015 recante disposizioni in materia di delitti contro la Pubblica Amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio.

Il documento ha l'obiettivo di illustrare i criteri e di regolamentare ruoli, responsabilità e norme comportamentali cui i DESTINATARI, come definiti nella Parte Generale, devono attenersi nella gestione dei rapporti e degli adempimenti verso la Pubblica Amministrazione e le Autorità pubbliche di Vigilanza, nel rispetto dei principi di massima trasparenza, tempestività e collaborazione nonché tracciabilità delle attività.

Sono tenuti all'osservanza delle medesime norme comportamentali, agli stessi principi ed alle regole di seguito definite i Consulenti, i Collaboratori ed i Fornitori che esplicano per conto della NAPOLI SERVIZI S.p.A. attività aventi ad oggetto rapporti ed adempimenti verso la Pubblica Amministrazione (come infra definita).

Nello specifico, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- definire i protocolli e le procedure che i Dipendenti, gli Esponenti Aziendali/Soggetti Apicali e i Collaboratori di NAPOLI SERVIZI S.p.A. devono osservare al fine di applicare correttamente le prescrizioni del Piano;
- supportare l'OdV e i responsabili delle altre funzioni aziendali nell'espletamento delle attività di controllo, monitoraggio e verifica.

II. AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente protocollo si applica a tutte le Aree, Servizi o unità organizzative di NAPOLI SERVIZI S.p.A. che, nell'espletamento delle attività di propria competenza, si trovino a dover gestire rapporti e adempimenti verso soggetti pubblici, ivi inclusi i pubblici ufficiali, gli incaricati di pubblico servizio e le Autorità pubbliche di Vigilanza (d'ora in poi "Pubblica Amministrazione").

Ai fini del presente documento si intendono per Pubblica Amministrazione, in via esemplificativa:

- i soggetti pubblici, ossia, principalmente, membri del Parlamento della Repubblica Italiana, le amministrazioni pubbliche, quali le amministrazioni dello Stato, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, gli enti pubblici



non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale;

- i pubblici ufficiali, ossia coloro che, pubblici dipendenti o privati, possano o debbano formare e manifestare la volontà della pubblica amministrazione, ovvero esercitare poteri autoritativi ¹ o certificativi ², nell'ambito di una potestà di diritto pubblico;
- gli incaricati di pubblico servizio, ossia coloro che prestano un servizio pubblico ma non sono dotati dei poteri del pubblico ufficiale ovvero che, pur agendo nell'ambito di un'attività disciplinata nelle forme della pubblica funzione, non esercitano i poteri tipici di questa e non svolgono semplici mansioni d'ordine, né prestano opera meramente materiale;
- le Autorità pubbliche di Vigilanza, ossia, quegli enti dotati di particolare autonomia e imparzialità il cui obiettivo è la tutela di alcuni interessi di rilievo costituzionale, quali il buon andamento della Pubblica Amministrazione, la libertà di concorrenza, la tutela della sfera di riservatezza professionale, la tutela dei mercati finanziari ecc.

In via meramente esemplificativa, si specifica che i rapporti e gli adempimenti di cui al presente documento vengono in rilievo in occasione di:

- erogazione di contributi da parte di enti pubblici per la realizzazione di prodotti realizzati e/o servizi prestati dalla NAPOLI SERVIZI S.p.A.
- gestione degli affari legali, fiscali e societari: Camera di Commercio, Tribunale, Ufficio del Registro, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Notai, ecc.;
- gestione amministrativa, previdenziale ed assistenziale del personale: Ministero del Lavoro, INPS, INAIL, Ispettorato del Lavoro, Centro provinciale per l'Impiego, ecc.;
- ottenimento e/o rinnovo di autorizzazioni, concessioni, licenze, ecc., autorità locali, ARPA, ASL, VVFF, ecc.;
- visite ispettive, procedure istruttorie e simili: INPS, INAIL, Ispettorato del Lavoro, funzionari competenti in materia ambiente, sicurezza e sanità, ecc.;
- rapporti con rappresentanti del Parlamento della Repubblica Italiana o del Governo;

¹ Rientra nel concetto di poteri autoritativi non solo il potere di coercizione ma ogni attività discrezionale svolta nei confronti di soggetti che si trovano su un piano non paritetico rispetto all'autorità (cfr. Cass., Sez. Un. 11/07/1992, n. 181).

² Rientrano nel concetto di poteri certificativi tutte quelle attività di documentazione cui l'ordinamento assegna efficacia probatoria, quale che ne sia il grado.



- organizzazione di eventi: autorità locali, giornalisti, Soprintendenza ai beni Artistici, SIAE, soggetti pubblici/incaricati di pubblico servizio controparti contrattuali o ospiti dell'evento stesso, ecc.;
- contenzioso in materia civile, penale, amministrativa, ecc.: giudici, funzionari della magistratura, ecc.;
- comunicazione di dati societari/aziendali di qualsiasi natura: rapporti con Autorità Garante per la Privacy, Autorità per la concorrenza ed il mercato, Borsa Italiana, ecc.;

NAPOLI SERVIZI S.p.A. adeguerà il proprio comportamento a quanto esposto nel presente documento e, laddove necessario, lo integrerà/implementerà con apposite normative interne che tengano conto delle singole specificità.

III. LE FATTISPECIE DEI REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ARTT. 24 E 25 DEL D.LGS. 231/2001). ESEMPLIFICAZIONI DI CONDOTTE CRIMINOSE RILEVANTI IN RELAZIONE ALLA REALTÀ AZIENDALE DI NAPOLI SERVIZI S.P.A.

La presente Parte Speciale si riferisce alle fattispecie di reati realizzabili nell'ambito di rapporti tra la NAPOLI SERVIZI S.p.A. e la Pubblica Amministrazione, annunciate dagli artt. 24 e 25 del D.Lgs. 231/2001 e le cui pene previste sono aggiornate alla luce di quanto normato dalla Legge n. 69 del 27 maggio 2015. A seguire sono riportate le tipologie di reati potenzialmente rilevanti ed esempi di condotte criminose.

1. **Malversazione a danno dello Stato:** prevista dall'art. 316-bis c.p. e costituita dalla condotta di chi, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dall'Unione Europea contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità. La pena prevista è della reclusione da sei mesi a quattro anni.

Detto reato appare di difficile configurazione in capo a NAPOLI SERVIZI S.p.A.

Esempio

Tale fattispecie, sebbene remota, si potrebbe configurare allorquando, a seguito di finanziamenti connessi all'attività di formazione del personale, la NAPOLI SERVIZI S.p.A. utilizzasse tali fondi per scopi diversi da quelli ai quali era legato il finanziamento.



Casi nei quali alla condanna consegue l'incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione

Ogni condanna per i delitti previsti dagli articoli:

[316bis](#), [316ter](#), [317](#), [318](#), [319](#), [319bis](#), [319quater](#), [320](#), [321](#), [322](#), [322bis](#), [353](#), [355](#), [356](#), [416](#), [416bis](#), [437](#), [501](#), [501bis](#), [640](#) numero 1 del secondo comma, [640bis](#), [644](#) commessi in danno o in vantaggio di un'attività imprenditoriale o comunque in relazione ad essa importa l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

2. ***Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato***: prevista dall'art. 316-ter c.p. e costituita dalla condotta di chi, salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'art. 640-bis c.p., mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione Europea.

La pena prevista è la reclusione da sei mesi a tre anni quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a € 3.999,96 (euro tremilanovecentonovantanove euro virgola novantasei centesimi), si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da € 5.164,00 (euro cinquemila centosessanta quattro virgola zero zero) a € 25.822,00 (euro venticinquemila ottocentoventidue virgola zero zero). Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.

Detto reato appare di difficile configurazione in capo a NAPOLI SERVIZI S.p.A.

Esempio

Tale fattispecie si potrebbe configurare allorquando la NAPOLI SERVIZI S.p.A. dovesse ottenere finanziamenti a seguito di dichiarazioni non veritiere (*ad es. con riferimento al numero di partecipanti a corsi di formazione o al numero di dipendenti appartenenti a categorie speciali*). Tale fattispecie potrebbe altresì verificarsi allorquando l'addetto della NAPOLI SERVIZI S.p.A. agisse quale strumento del cliente al fine di favorirlo (attraverso informazioni non vere o a seguito di omissioni) all'ottenimento di erogazioni per le quali il cliente non avrebbe titolo.

Casi nei quali alla condanna consegue l'incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione

Ogni condanna per i delitti previsti dagli articoli

[316bis](#), [316ter](#), [317](#), [318](#), [319](#), [319bis](#), [319quater](#), [320](#), [321](#), [322](#), [322bis](#),

[353](#), [355](#), [356](#), [416](#), [416bis](#), [437](#), [501](#), [501bis](#), [640](#) numero 1 del secondo comma, [640bis](#), [644](#) commessi in



danno o in vantaggio di un'attività imprenditoriale o comunque in relazione ad essa importa l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

3. **Riparazione pecuniaria:** prevista dall'art. 322 quater c.p. con la sentenza di condanna per reati previsti dagli articoli 314, 317, 318, 319 319-ter, 319-quater, 320, 322-bis, è sempre ordinato il pagamento di una somma pari all'ammontare di quanto indebitamente ricevuto dal pubblico ufficiale incaricato di pubblico servizio a titolo di riparazione pecuniaria in favore dell'Amministrazione cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio appartiene, ovvero, nel caso di cui all'art. 319-ter, in favore dell'amministrazione della giustizia, restando impregiudicato il diritto al risarcimento del danno.
4. **Truffa aggravata:** prevista dall'art. 640³ c.p., comma 2, n. 1, e costituita dalla condotta di chi, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare. La pena prevista è la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 51,00 (euro cinquantuno virgola zero zero) a € 1.032,00 (euro milletrentadue euro virgola zero zero).

Detto reato appare di difficile configurazione in capo a NAPOLI SERVIZI S.p.A.

Esempio

La fattispecie sarebbe configurabile qualora la NAPOLI SERVIZI S.p.A., nella predisposizione di documenti o dati da inoltrare ad un Ente pubblico, fornisse informazioni non veritiere (ad esempio, supportate da documentazione artefatta), al fine di ottenerne un profitto.

5. **Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche:** prevista dall'art. 640-bis c.p. e costituita dal fatto di cui all'art. 640 c.p. (Truffa) se esso riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee. La pena prevista è della reclusione da uno a sei anni.

Tale condotta potrebbe configurarsi in capo alla NAPOLI SERVIZI S.p.A.

³ 640. Truffa. — Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da cinquantuno euro a milletrentadue euro.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da trecentonove euro a millecinquecentoquarantanove euro:

1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare [c.p.m.p. 162, 32quater] ;

2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorità.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante.



6. **Frode informatica:** prevista dall'art. 640-ter c.p., 2° comma, e costituita dalla condotta di chi, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o a esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con danno dello Stato o di altro ente pubblico. La pena prevista è la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 51,00 (euro cinquantuno virgola zero zero) a € 1.032,00 (euro milletrentadue euro virgola zero zero).

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da € 309,00 (euro trecentonove virgola zero zero) a € 1.549,00 (euro millecinquecento quarantanove euro virgola zero zero) se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640 c.p., ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

Detto reato appare di difficile configurazione in capo a NAPOLI SERVIZI S.p.A.

Esempio

La NAPOLI SERVIZI S.p.A. (anche attraverso suoi Consulenti o Collaboratori) potrebbe violare il sistema informativo dell'archivio dell'Agenzia delle Entrate e modificare (riducendolo) l'eventuale debito della NAPOLI SERVIZI S.p.A. o, in alternativa, manipolare le informazioni ivi riportate.

7. **Corruzione**

7.1 Corruzione per l'esercizio della funzione prevista dall'art. 318 c.p. e costituita dalla condotta del pubblico ufficiale il quale, per compiere un atto del suo ufficio, riceve, per sé o per un terzo, in denaro o altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta, o ne accetta la promessa. La pena prevista è la reclusione da uno a sei anni. Se il pubblico ufficiale riceve la retribuzione per un atto d'ufficio da lui già compiuto, la pena è della reclusione fino a un anno.

Casi nei quali alla condanna consegue l'incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione

Ogni condanna per i delitti previsti dagli articoli

[316bis](#), [316ter](#) , [317](#), [318](#), [319](#), [319bis](#),[319quater](#),[320](#), [321](#), [322](#), [322bis](#) , [353](#), [355](#), [356](#), [416](#), [416bis](#),[437](#), [501](#), [501bis](#), [640](#) numero 1 del secondo comma, [640bis](#), [644](#) commessi in danno o in vantaggio di un'attività imprenditoriale o comunque in relazione ad essa importa l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

7.2 Istigazione alla corruzione: prevista dall'art. 322 c.p. e costituita dalla condotta di chi offre o promette denaro o altra utilità non dovuti a un pubblico ufficiale o a un incaricato di un pubblico servizio che riveste



la qualità di pubblico impiegato, per indurlo a compiere un atto del suo ufficio, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata. La pena è stabilita al primo comma dell'articolo 318 (di cui sopra) ridotta di un terzo.

7.3 *Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio:* prevista dall'art. 319 c.p. e costituita dalla condotta del pubblico ufficiale il quale, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa. La pena prevista è la reclusione da sei a dieci anni.

Casi nei quali alla condanna consegue l'incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione

Ogni condanna per i delitti previsti dagli articoli

[316bis](#), [316ter](#), [317](#), [318](#), [319](#), [319bis](#), [319quater](#), [320](#), [321](#), [322](#), [322bis](#), [353](#), [355](#), [356](#), [416](#), [416bis](#), [437](#), [501](#), [501bis](#), [640](#) numero 1 del secondo comma, [640bis](#), [644](#) commessi in danno o in vantaggio di un'attività imprenditoriale o comunque in relazione ad essa importa l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

7.4 *Corruzione in atti giudiziari* prevista dall'art. 319-ter c.p., 2° comma, e costituita dai fatti di corruzione, qualora commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo. La pena prevista è la reclusione da sei a dodici anni. Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni.

Casi nei quali alla condanna consegue l'incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione

Ogni condanna per i delitti previsti dagli articoli

[316bis](#), [316ter](#), [317](#), [318](#), [319](#), [319bis](#), [319quater](#), [320](#), [321](#), [322](#), [322bis](#), [353](#), [355](#), [356](#), [416](#), [416bis](#), [437](#), [501](#), [501bis](#), [640](#) numero 1 del secondo comma, [640bis](#), [644](#) commessi in danno o in vantaggio di un'attività imprenditoriale o comunque in relazione ad essa importa l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

7.5 *Induzione indebita a dare o promettere utilità* prevista dall'art. 319 quater c.p. il reato si configura nel caso in cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità. La pena prevista è punita con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi.

Casi nei quali alla condanna consegue l'incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione



Ogni condanna per i delitti previsti dagli articoli

[316bis](#), [316ter](#), [317](#), [318](#), [319](#), [319bis](#), [319quater](#), [320](#), [321](#), [322](#), [322bis](#), [353](#), [355](#), [356](#), [416](#), [416bis](#), [437](#), [501](#), [501bis](#), [640](#) numero 1 del secondo comma, [640bis](#), [644](#) commessi in danno o in vantaggio di un'attività imprenditoriale o comunque in relazione ad essa importa l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

7.6 Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio prevista dall'art. 320 c.p., costituita dal fatto di cui all'art. 319 c.p., *corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio*, la pena prevista è da sei a dieci anni; reato previsto dall'art. 318 c.p., *corruzione per l'esercizio della funzione*, la pena prevista è da uno a sei anni.

Tali condotte potrebbero configurarsi in capo alla NAPOLI SERVIZI S.p.A.

Esempio

Vi è potenziale rischio di corruzione nell'ambito delle attività che vedono i Responsabili di Area/Servizio/Unità funzionale come referenti nei confronti di pubblici ufficiali (in occasione di visite ispettive G.d.F., di sicurezza sul lavoro legge 626, INAIL, incontri con rappresentanti della Pubblica Amministrazione nell'ambito di attività conoscitiva e di discussione in merito all'attività svolta dalla società, ecc.). Una visita ispettiva potrebbe, infatti, rappresentare un'occasione per offrire denaro o altra utilità indebita al pubblico funzionario al fine di indurre lo stesso ad ignorare eventuali inadempimenti di legge oppure ad omettere/attenuare l'irrogazione di sanzioni conseguenti ad eventuali rilievi.

Nell'ambito della gestione dei rapporti con Fornitori, Collaboratori, Consulenti o Partner, il rischio di corruzione potrebbe manifestarsi in conseguenza della possibilità di favorire soggetti legati (direttamente o indirettamente) a pubblici ufficiali.

La condotta potrebbe manifestarsi altresì in presenza di sovrapprezzamenti per prestazioni di servizi.

Ulteriori modalità di corruzione potrebbero verificarsi nell'ambito del processo di selezione, assunzione e gestione del percorso di carriera del personale dipendente, in presenza di comportamenti miranti a favorire soggetti collegati direttamente o indirettamente alla Pubblica Amministrazione.

La NAPOLI SERVIZI S.p.A. potrebbe corrompere un pubblico ufficiale attraverso:

1. diretta dazione di denaro;
2. elargizione di regalie di valore significativo;
3. promessa di assunzione per parenti ed affini;
4. condivisione di informazioni privilegiate e/o riservate per usi privati.



Casi nei quali alla condanna consegue l'incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione.

Ogni condanna per i delitti previsti dagli articoli [316bis](#), [316ter](#), [317](#), [318](#), [319](#), [319bis](#), [319quater](#), [320](#), [321](#), [322](#), [322bis](#), [353](#), [355](#), [356](#), [416](#), [416bis](#), [437](#), [501](#), [501bis](#), [640](#) numero 1 del secondo comma, [640bis](#), [644](#) commessi in danno o in vantaggio di un'attività imprenditoriale o comunque in relazione ad essa importa l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

7.7 **Concussione**: prevista dall'art. 317 c.p. e costituita dalla condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio il quale, abusando della sua qualità o dei suoi poteri costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità. La pena prevista è la reclusione da quattro a dodici anni.

Detto reato appare di difficile configurazione in capo a NAPOLI SERVIZI S.p.A.

Esempio

L'ipotesi di reato si differenzia da quella di corruzione, poiché nel reato di concussione il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale/incaricato di pubblico servizio, che esercita pertanto una condotta intimidatoria nei confronti di questi. Al contrario, nelle condotte corruttive l'accordo mira a produrre un reciproco beneficio per corrotto e corruttore ed il corruttore agisce in piena coscienza, posto che il suo volere non è viziato, ma è al contrario finalizzato – al pari del corrotto - a realizzare un lucro indebito in condizione di parità contrattuale.

Casi nei quali alla condanna consegue l'incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione

Ogni condanna per i delitti previsti dagli articoli:

[316bis](#), [316ter](#), [317](#), [318](#), [319](#), [319bis](#), [319quater](#), [320](#), [321](#), [322](#), [322bis](#), [353](#), [355](#), [356](#), [416](#), [416bis](#), [437](#), [501](#), [501bis](#), [640](#) numero 1 del secondo comma, [640bis](#), [644](#) commessi in danno o in vantaggio di un'attività imprenditoriale o comunque in relazione ad essa importa l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

7.8 **Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari dell'Unione Europea e di Stati esteri**: l'art. 322-bis c.p. prevede che le condotte di cui agli artt. 314, 316, da 317 a 320 e 322 c.p., 3° e 4° comma si applichino anche, commessi:

1. ai membri della Commissione dell'Unione Europea, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti dell'Unione Europea;



2. ai funzionari e dagli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari dell'Unione Europea o del regime applicabile agli agenti dell'Unione Europea;
3. alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso l'Unione Europea, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti dell'Unione Europea;
4. ai membri e dagli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono l'Unione Europea;
5. a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione Europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.

Le disposizioni di cui agli artt. 321 e 322 c.p., 1° e 2° comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

- a) alle persone indicate nel numero 1) di cui sopra, le quali sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi;
- b) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali. Le pene previste sono le medesime elencate ai punti precedenti.

Tali condotte potrebbero configurarsi in capo alla NAPOLI SERVIZI S.p.A.

Esempio

Le fattispecie di rischio sono riconducibili a quanto riportato nei punti precedenti con riferimento ai reati ai punti 6 e 7.

Casi nei quali alla condanna consegue l'incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione

Ogni condanna per i delitti previsti dagli articoli:

[316bis](#), [316ter](#), [317](#), [318](#), [319](#), [319bis](#), [319quater](#), [320](#), [321](#), [322](#), [322bis](#), [353](#), [355](#), [356](#), [416](#), [416bis](#), [437](#), [501](#), [501bis](#), [640](#) numero 1 del secondo comma, [640bis](#), [644](#) commessi in danno o in vantaggio di un'attività imprenditoriale o comunque in relazione ad essa importa l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

7.9 Istigazione alla corruzione art. 322

Il reato si configura qualora taluno offra o prometta denaro ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per indurlo a compiere un atto contrario o per l'esercizio delle sue funzioni o poteri, qualora la promessa o l'offerta non vengano accettate; parimenti, si sanziona la condotta del pubblico



ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

Casi nei quali alla condanna consegue l'incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione

Ogni condanna per i delitti previsti dagli articoli:

[316bis](#), [316ter](#), [317](#), [318](#), [319](#), [319bis](#), [319quater](#), [320](#), [321](#), [322](#), [322bis](#), [353](#), [355](#), [356](#), [416](#), [416bis](#), [437](#), [501](#), [501bis](#), [640](#) numero 1 del secondo comma, [640bis](#), [644](#) commessi in danno o in vantaggio di un'attività imprenditoriale o comunque in relazione ad essa importa l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

Casi nei quali alla condanna consegue l'estinzione del rapporto di lavoro o di impiego

Salvo quanto previsto dagli articoli [29](#) e [31](#), la condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a tre anni per i delitti di cui agli articoli [314](#), primo comma, [317](#), [318](#), [319](#), [319ter](#), [319quater](#), primo comma, e [320](#) importa altresì l'estinzione del rapporto di lavoro o di impiego nei confronti del dipendente di amministrazioni od enti pubblici ovvero di enti a prevalente partecipazione pubblica.

IV. REGOLE PER LA GESTIONE DEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE IN RELAZIONE ALLA REALTÀ AZIENDALE DI NAPOLI SERVIZI S.p.A. .

IV.1. REGOLE GENERALI

Il sistema in linea generale

Le leggi vigenti, i regolamenti interni, i valori e le politiche di NAPOLI SERVIZI S.p.A., nonché le regole contenute nel presente Modello devono rappresentare le linee guida per qualsiasi operatività posta in essere: ancor più stringente dovrà essere il comportamento qualora si ravvisi la presenza di operazioni sensibili ai sensi del D.Lgs 231/2001.

L'organizzazione di NAPOLI SERVIZI S.p.A. deve fondarsi su linee di riporto funzionale e gerarchico basate sulla separatezza dei ruoli e sulla chiara definizione delle responsabilità, nonché su un coerente sistema di poteri di rappresentanza e di delega.

La comunicazione all'interno di NAPOLI SERVIZI S.p.A., tra le varie funzioni, deve basarsi su una formalizzazione condivisa e sulla chiarezza espositiva.



La struttura della NAPOLI SERVIZI S.p.A. e la sua organizzazione devono essere descritte da precisi organigrammi, circolari e comunicazioni interne, nonché procedure operative, chiaramente individuabili e riconoscibili all'interno di NAPOLI SERVIZI S.p.A.

Dovrà essere prevista una chiara e formale delimitazione dei ruoli, con una completa descrizione dei compiti di ciascuna funzione, dei relativi poteri, nonché linee di riporto funzionale e gerarchico.

Le procedure interne devono prevedere per ogni processo la chiara definizione dei ruoli degli attori coinvolti e la separatezza tra i vari attori coinvolti, nel rispetto di regole che distinguano chi attua, chi conclude le azioni, e chi controlla l'elaborato.

Per ogni fase dei processi dovrà essere possibile ricostruire i passaggi, quindi dovrà essere presente una tracciabilità sostanziale (cartacea o informatica) e formale (autorizzazioni e verifiche), da qui l'importanza di una formalizzazione comune e condivisa.

Il sistema di deleghe e procure

Nell'ambito dei presidi di controllo esistenti presso NAPOLI SERVIZI S.p.A., ai fini di una corretta ed efficiente gestione dell'attività aziendale, è definito un sistema di deleghe e procure volte: a gestire i rapporti funzionali, a disegnare controlli di primo livello verso le operazioni sensibili, e stabilire regole di operatività secondo i già citati criteri di definizione dei ruoli e di tracciabilità delle operazioni svolte.

Al fine di svolgere un'efficace prevenzione dei Reati, è possibile individuare alcuni requisiti del sistema di deleghe che si ritiene debbano sempre essere assicurati e monitorati nell'ambito dell'operatività di NAPOLI SERVIZI S.p.A.:

- a) tutti coloro che intrattengono per conto di NAPOLI SERVIZI S.p.A. rapporti con la P.A. devono essere dotati di delega formale in tal senso;
- b) le deleghe devono rispettare regole di coerenza con la posizione ricoperta dal delegato all'interno della NAPOLI SERVIZI S.p.A., evitando potenziali disallineamenti tra l'incarico svolto all'interno della NAPOLI SERVIZI S.p.A. e i poteri a lui delegati.
- c) le deleghe devono definire i poteri del delegato ed i riporti gerarchici che questi è tenuto a rispettare;
- d) i poteri gestionali assegnati con le deleghe e la loro attuazione devono essere coerenti con gli obiettivi aziendali;
- e) il delegato deve disporre di poteri di spesa adeguati alle funzioni conferitegli.



Al fine di svolgere un'efficace prevenzione dei Reati, è possibile individuare alcuni requisiti del sistema di procure che si ritiene debbano sempre essere assicurati e monitorati nell'ambito dell'operatività della NAPOLI SERVIZI S.p.A.:

1. le procure generali devono essere conferite esclusivamente a soggetti dotati di delega interna e devono definire i limiti di spesa, nonché i limiti che il procuratore deve rispettare nell'ambito dell'assunzione dei rischi;
2. le procure possono essere conferite a persone fisiche espressamente individuate nella procura stessa, oppure a persone giuridiche che agiranno a mezzo di propri procuratori investiti, nell'ambito della stessa, di analoghi poteri;
3. deve essere prevista una procedura mirante ad assicurare la gestione ed il costante aggiornamento delle procure, in presenza di attribuzioni, modifiche o revoche.

Ai fini di assicurare un efficace controllo sul sistema delle deleghe e procure, tutti gli eventi relativi ad attribuzioni, modifiche, revoche devono essere comunicati all'OdV sulla base di una cadenza temporale definita dall'Organismo stesso.

Nell'ambito dei compiti attribuiti all'Organismo è altresì previsto che lo stesso proceda allo svolgimento di verifiche periodiche, anche con il supporto di funzioni competenti, del sistema di deleghe e procure in vigore e della coerenza degli stessi con il potere di gestione del delegato o del procuratore.

Principi generali di comportamento

Di seguito sono elencati alcuni dei principi di carattere generale da considerarsi applicabili sia agli Organi Sociali di NAPOLI SERVIZI S.p.A. che ai Dipendenti nonché ai Collaboratori.

È fatto divieto di porre in essere comportamenti, collaborare o darne causa alla realizzazione, che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini degli articoli 24 e 25 del D.Lgs. 231/2001.

Sono altresì proibite le violazioni dei principi ed delle procedure aziendali previsti nella presente Parte Speciale.

Nell'ambito dei citati comportamenti è fatto in particolare divieto (coerentemente a quanto previsto anche nel Codice di Comportamento) di:

- a) effettuare o promettere elargizioni in denaro a pubblici funzionari italiani o stranieri;



- b) offrire o promettere doni o gratuite prestazioni al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale o dalla prassi del contesto in cui si opera (ad esempio festività, usi e costumi locali, di mercato o commerciali);
- c) accordare vantaggi di qualsiasi natura in favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione italiana o straniera che possano determinare le stesse conseguenze previste al precedente punto b);

In particolare, ai rappresentanti della Pubblica Amministrazione o a loro familiari non deve essere offerta o promessa, né direttamente né indirettamente, qualsiasi forma di regalo o gratuite prestazioni che possano apparire, comunque, connessi con il rapporto di affari con la NAPOLI SERVIZI S.p.A. o miranti ad influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per la Società.

Nei casi in cui è prassi che, nel contesto in cui si opera, si effettuino regali, il proponente deve darne tempestiva informazione scritta al suo superiore gerarchico, quindi alla società di appartenenza la quale informa tempestivamente la Funzione Internal Audit che, a sua volta, sottoporrà la segnalazione all'Organismo di Vigilanza della NAPOLI SERVIZI S.p.A.. Il citato proponente non potrà agire d'iniziativa finché non avrà avuto il benestare da parte delle citate figure; i regali offerti devono essere documentati in modo adeguato per consentire le verifiche da parte dello stesso.

I contributi e i finanziamenti a fini politici e assistenziali devono restare nei limiti consentiti dalla legge ed essere preventivamente autorizzati dal C.d.A., o dalle funzioni aziendali da questo designate.

È fatto altresì divieto di presentare dichiarazioni non veritiere ad organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati, nonché destinare eventuali somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati.

IV.2. PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI

Le regole ed i divieti riportati nel precedente capitolo si tramutano in principi operativi che devono essere rispettati nell'ambito dell'operatività di qualsiasi funzione di NAPOLI SERVIZI S.p.A.

Tutti i Destinatari del presente Modello sono tenuti, nella gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione, a rispettare le seguenti regole di comportamento:



1. I rapporti con la Pubblica Amministrazione devono essere improntati alla massima trasparenza, collaborazione, disponibilità e nel pieno rispetto del suo ruolo istituzionale e delle previsioni di legge esistenti in materia, delle norme comportamentali richiamate nel Codice Etico e nel Codice di Comportamento nonché del presente capitolo della Parte Speciale, dando puntuale e sollecita esecuzione alle sue prescrizioni ed agli adempimenti richiesti.
2. Il personale non può dare seguito e deve immediatamente segnalare per le azioni del caso al proprio responsabile qualunque tentativo di estorsione o concussione da parte di un funzionario della Pubblica Amministrazione di cui dovesse essere destinatario o semplicemente a conoscenza.
3. Si sconsiglia di gestire i rapporti con i rappresentanti della Pubblica Amministrazione in assenza di un altro soggetto. Tale comportamento, infatti, potrebbe elevare i rischi di commissione dei reati precedentemente elencati.
4. In presenza di visite ispettive da parte di pubblici ufficiali o di incaricati di pubblico servizio la gestione di tali contatti deve avvenire alla presenza di almeno due soggetti.
5. Le informazioni che possono essere raccolte durante lo svolgimento della propria attività, qualunque sia il ruolo ricoperto, dovranno sempre intendersi come “riservate e confidenziali”. Tali informazioni non dovranno quindi essere comunicate a terzi (inclusi quindi soggetti legati direttamente o indirettamente alla Pubblica Amministrazione) al fine di concedere una qualsiasi potenziale forma di beneficio.
6. L'assunzione di personale o collaboratori dovrà seguire regole di valutazione della professionalità e la retribuzione complessiva sarà in linea quanto già presente verso figure di analoga funzione e responsabilità, evitando di privilegiare soggetti i quali, direttamente o indirettamente, potrebbero svolgere attività o ruoli legati alla Pubblica Amministrazione.
7. Visti i processi deliberativi per le spese correnti o investimenti in beni durevoli, la scelta dei fornitori deve basarsi su più preventivi di spesa prodotti da diverse controparti, confrontabili tra loro per tipologia di prodotti/servizi offerti, valutando il miglior rapporto esistente tra qualità e prezzo. Le regole per la scelta del fornitore devono rispettare quanto previsto dal Codice di Comportamento, e dal “REGOLAMENTO PER ACQUISTI DI BENI E SERVIZI ED AFFIDAMENTI DI LAVORI DI VALORE INFERIORE ALLE SOGLIE



- COMUNITARIE” integrato dal regolamento “Albo Fornitori” elaborati ed istituiti dalla NAPOLI SERVIZI S.p.A. di cui all’allegato II, al fine di prevenire il rischio che la scelta del fornitore avvenga sulla base di condizionamenti o nella speranza di ottenere vantaggi attraverso la selezione di fornitori “vicini” a soggetti legati alla Pubblica Amministrazione, con il rischio di commettere i reati di concussione o corruzione. La NAPOLI SERVIZI S.P.A. ha, inoltre, istituito una short-list di professionisti dalla quale devono essere scelti i soggetti a cui affidare incarichi di carattere fiduciario e rientranti nella fattispecie del “mandato professionale”.
8. In quanto rappresentanti di NAPOLI SERVIZI S.p.A., i Destinatari non devono cercare di influenzare il giudizio di alcun dipendente o rappresentante della Pubblica Amministrazione, o soggetto ad esso collegato, promettendo o elargendo denaro, doni o prestiti, né con altri incentivi illegali. Per garantire la conformità a queste regole, tutti i regali comunque ritenuti in linea con quanto precedentemente esposto devono essere concordati preventivamente con il Responsabile Affari Legali.
 9. La documentazione prodotta nell’ambito della gestione degli omaggi deve essere debitamente conservata, al fine di assicurare la tracciabilità degli atti svolti.
 10. Qualora la NAPOLI SERVIZI S.p.A. ricorresse a sovvenzioni o finanziamenti da parte della Pubblica Amministrazione per l’organizzazione di corsi di formazione o aggiornamento dedicati ai dipendenti, che potrebbero potenzialmente configurare il rischio di commissione di reati di truffa, indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato e malversazione; gli addetti incaricati della predisposizione della documentazione a supporto della partecipazione al bando devono assicurare la correttezza e completezza delle informazioni riportate nella documentazione allegata, al fine di evitare di fornire informazioni non veritiere o fuorvianti; i responsabili della gestione e dell’utilizzo delle risorse ottenute dovranno assicurare che tali risorse vengano utilizzate nel rispetto della destinazione ad esse attribuite.
 11. Le comunicazioni ed i versamenti effettuati agli enti previdenziali ed assistenziali (ad esempio: INPS, INAIL, assistenza integrativa personale) devono essere veritieri e corretti, in quanto l’omissione o l’alterazione dei dati comporterebbe un tentativo di truffa ai danni della Pubblica Amministrazione. I soggetti incaricati della predisposizione delle informazioni e del successivo invio delle stesse sono tenuti ad assicurare la quadratura dei dati ottenuti con le fonti che le alimentano, assicurandosi che tali fonti riportino tutte le informazioni necessarie



o ottenendo l'assicurazione di tale correttezza dai soggetti responsabili della produzione delle informazioni necessarie.

Tutti i Destinatari del presente Modello, nonché gli altri soggetti tenuti al rispetto delle presenti norme interne, devono osservare le seguenti regole di comportamento nella gestione degli adempimenti nei confronti della Pubblica Amministrazione:

12. Gli adempimenti nei confronti della Pubblica Amministrazione e la predisposizione della relativa documentazione devono essere effettuati nel rispetto delle previsioni di legge esistenti in materia e delle norme comportamentali richiamate nel Codice Etico e nel Codice di Comportamento nonché del presente capitolo della Parte Speciale.
13. Gli adempimenti nei confronti della Pubblica Amministrazione devono essere effettuati con la massima diligenza e professionalità in modo da fornire informazioni chiare, accurate, complete, fedeli e veritiere evitando e comunque segnalando nella forma e nei modi idonei, situazioni di conflitto di interesse. I documenti devono essere elaborati in modo puntuale ed in un linguaggio chiaro, oggettivo ed esaustivo.
14. Tutta la documentazione deve essere verificata e sottoscritta da parte del responsabile competente.
15. Ciascuna funzione aziendale è responsabile dell'archiviazione e della conservazione di tutta la documentazione prodotta nell'ambito della (propria) attività disciplinata nella presente norma comportamentale, ivi inclusa quella trasmessa alla Pubblica Amministrazione in via telematica o elettronica. Tra questa, a mero titolo esemplificativo:
 - tutta la documentazione prodotta nell'ambito del processo erogativo a fronte di progetti propri e di terzi, ivi inclusi i contratti/lettere di incarico con i consulenti e/o i commissari e simili coinvolti nel processo stesso;
 - licenze, autorizzazioni e simili connesse all'attività di NAPOLI SERVIZI S.p.A. o ottenute ad altri fini nonché gli accordi con le controparti contrattuali soggetti pubblici/incaricati di pubblico servizio;
 - atti, verbali, bilanci, moduli, dichiarazioni et similia relativi alla gestione degli affari legali, fiscali e societari oppure alla gestione amministrativa, previdenziale ed assistenziale del personale;



- verbali relativi a visite ispettive, procedure istruttorie e simili;
 - atti del contenzioso in materia civile, penale, amministrativa, tributaria, ecc..
16. Laddove gli adempimenti dovessero essere effettuati utilizzando il sistema informatico/telematico della Pubblica Amministrazione, la NAPOLI SERVIZI S.p.A. fa divieto di alterare lo stesso e i dati in esso contenuti in qualsivoglia modo procurando un danno alla Pubblica Amministrazione stessa.
17. Tutti i Dipendenti che intrattengono rapporti con la Pubblica Amministrazione sono tenuti, oltre che a rispettare tutti i principi e le regole indicate nel presente Modello, a sottoscrivere a richiesta una descrizione delle operazioni sensibili svolte.

V. FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

La Direzione Amministrativa e Controlli, le Aree o i Servizi che, nello svolgimento della propria attività, si trovino a dover gestire rapporti con esponenti della Pubblica Amministrazione, provvedono a comunicare all'Organismo di Vigilanza con periodicità definita da quest'ultimo alcune informazioni minime.

Con riferimento alla gestione dei rapporti con le Autorità pubbliche di Vigilanza le informazioni minime si riferiscono a:

situazioni particolarmente rilevanti che abbiano dato origine a rilievi / richieste di riscontri da parte delle Autorità, relativamente a comunicazioni effettuate dalla NAPOLI SERVIZI S.p.A., dettagliando:

- Autorità pubbliche di Vigilanza;
- struttura aziendale coinvolta;
- oggetto della comunicazione;
- data della comunicazione;
- tipo di rilievo formulato / riscontro richiesto dall'Autorità.

situazioni particolarmente rilevanti, relativamente alle visite ispettive / controlli delle Autorità in corso, dettagliando:

- Autorità pubbliche di Vigilanza;
- data dell'ispezione / controllo;



oggetto dell'ispezione / controllo;

struttura aziendale referente per l'ispezione / controllo;

esiti / prescrizioni.

Con riferimento, invece, ad ogni altra tipologia di rapporti con rappresentanti della Pubblica Amministrazione:

criticità emerse nel corso del processo, ad esempio, adempimenti non andati a buon fine e relativo motivo, rilievi effettuati nel corso di visite ispettive e relative sanzioni comminate alla società, richieste illecite subite dal personale da parte di funzionari della Pubblica Amministrazione ecc.;

omaggi e liberalità di cui abbiano beneficiato soggetti pubblici o incaricati di pubblico servizio;

ogni nuova attività a rischio e/o ogni variazione alle attività a rischio esistenti di propria competenza;

ogni deroga, violazione o sospetto di violazione di propria conoscenza rispetto alle modalità esecutive e/o comportamentali disciplinate dal presente protocollo, dalle norme di legge in materia nonché dalle procedure dal Codice Etico o dal Codice di Comportamento.



PARTE SPECIALE II

I Reati di Falsità in Moneta



I. FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE II

La presente Parte Speciale ha l'obiettivo di illustrare i criteri e di regolamentare ruoli, responsabilità e norme comportamentali cui i DESTINATARI, come definiti nella Parte Generale, nonché gli altri soggetti tenuti al rispetto delle medesime prescrizioni, devono attenersi al fine di assicurare l'attuazione di condotte idonee che non mettano in pericolo la certezza e l'affidabilità del traffico monetario, quali la contraffazione, l'alterazione di monete, l'acquisizione o la messa in circolazione di valori falsificati da terzi, nel rispetto dei principi di massima trasparenza, tempestività e collaborazione nonché tracciabilità delle attività.

Nello specifico la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

1. definire le procedure che gli Esponenti Aziendali/Soggetti Apicali, i Dipendenti ed i Collaboratori devono osservare al fine di applicare correttamente le prescrizioni del Modello;
2. supportare l'OdV e i Responsabili delle altre funzioni aziendali nell'espletamento delle attività di controllo, monitoraggio e verifica.

II. AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente protocollo si applica a tutte le Aree, Servizi o unità organizzative di NAPOLI SERVIZI S.p.A. che, nell'espletamento delle attività di propria competenza, si trovino a dover trattare valori di qualsiasi natura (in particolare, banconote, monete e valori di bollo aventi corso legale nello Stato e all'estero o materiali utilizzati per la fabbricazione di questi da parte di terzi), ad operare nel rispetto della legge, dei regolamenti e delle discipline interne, con onestà, integrità, correttezza e buona fede.

NAPOLI SERVIZI S.p.A. adegua il proprio comportamento a quanto esposto nel presente documento e, laddove necessario, lo integra con apposite normative interne che tengano conto delle singole specificità.

III. LE FATTISPECIE DEI REATI DI FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO E IN VALORI DI BOLLO (ART. 25-BIS DEL D.LGS. 231/2001).

ESEMPLIFICAZIONI DI CONDOTTE CRIMINOSE RILEVANTI IN RELAZIONE ALLA REALTÀ AZIENDALE DI NAPOLI SERVIZI S.p.A.



La presente Parte Speciale si riferisce alle fattispecie di Reato realizzabili nell'ambito della gestione dei valori, con particolare riguardo alle banconote, carte di pubblico credito e valori di bollo, previste dall'art. 25-bis del Decreto 231. A seguire sono riportate le tipologie di Reati potenzialmente rilevanti ed esempi di condotte criminose.

1. ***Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate:*** previste dall'art. 453 c.p. e costituite dalla condotta di chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nel territorio dello Stato o al di fuori; di chiunque alteri monete genuine dandone l'apparenza di un valore superiore; di chiunque, di concerto con chi ha alterato o contraffatto monete, le introduca nel territorio dello Stato o le detenga, spenda o metta comunque in circolazione; di chiunque acquisti o riceva da colui che le ha falsificate, ovvero da un intermediario, al fine di metterle in circolazione, monete contraffatte o alterate. La pena prevista è la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da € 516,00 (euro cinquecentosedici virgola zero zero) a € 3.098,00 (euro tremilanovantotto virgola zero zero).

Tale condotta risulta astrattamente configurabile in capo a NAPOLI SERVIZI S.p.A.

2. ***Alterazione di monete:*** prevista dall'articolo 454 c.p. e costituita dalla condotta di chiunque alteri monete della qualità indicata dall'art. 453 c.p. (di cui sopra), scemandone il valore, oppure rispetto alle monete in tal modo alterate, ponga in essere le condotte previste dalla norma richiamata. La pena prevista è la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da € 103,00 (euro centotre virgola zero zero) a € 516,00 (euro cinquecentosedici euro virgola zero zero).

Tale condotta risulta di astrattamente configurabile in capo a NAPOLI SERVIZI S.p.A.

3. ***Spendita o introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate:*** previste dall'art. 455 c.p. e costituite dalla condotta di chiunque, al di fuori delle due ipotesi di cui sopra, acquisti o detenga monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spenda o le metta altrimenti in circolazione

Tale condotta risulta astrattamente configurabile in capo a NAPOLI SERVIZI S.p.A.

Esempio

La fattispecie è analoga a quella riportata nel precedente punto 1: l'elemento differenziale risiede nel fatto che in detta condotta l'autore del reato non agisce in concerto con l'autore della falsificazione.

4. ***Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede: prevista dall'art. 457 c.p. e*** costituita dalla condotta di chiunque spenda o metta altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, ricevute in



buona fede. La pena prevista è la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a € 1.032,00 (euro milletrentadue euro virgola zero zero).

Tale condotta potrebbe configurarsi in capo alla NAPOLI SERVIZI S.p.A.

Esempio

La fattispecie è analoga a quella riportata al reato che precede, con la differenza che mentre nella condotta sanzionata dall'art. 455 c.p. l'agente viene a conoscenza della falsità al momento della ricezione delle monete contraffatte, in questa condotta tale scienza è successiva al ricevimento.

5. ***Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati:*** previsti dall'art. 459 c.p. e costituite dalla condotta di chiunque realizzi le condotte previste dagli artt. 453, 455 e 457 c.p. di cui sopra, in relazione alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti.

Tale condotta potrebbe configurarsi in capo alla NAPOLI SERVIZI S.p.A.

6. ***Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo:*** prevista dall'art. 460 c.p. e costituita dalla condotta di chiunque contraffà carta filigranata utilizzata per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori bollati, ovvero acquisti, detenga o alieni tale carta contraffatta. La pena prevista è della reclusione da due a sei anni e della multa da € 309,00 (euro trecentonove virgola zero zero) a € 1.032,00 (euro milletrentadue virgola zero zero).

Tale condotta risulta astrattamente configurabile in capo a NAPOLI SERVIZI S.p.A.

7. ***Uso di valori di bollo contraffatti o alterati:*** previsto dall'art. 464 c.p. e costituito dalla condotta di chiunque, non essendo in concorso con la contraffazione o alterazione, faccia uso di valori di bollo contraffatti o alterati. La pena prevista è la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a € 516,00 (euro cinquecentosedici euro virgola zero zero).

Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'articolo 457, ridotta di un terzo.

Tale condotta potrebbe configurarsi in capo alla NAPOLI SERVIZI S.p.A.

8. ***Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata:*** previsto dalla art. 461 c.p., è costituito dalla condotta di chi fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi informatici o strumenti destinati esclusivamente alla contraffazione o



alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da centotre euro a cinquecentosedici euro. La stessa pena si applica se le condotte previste dal primo comma hanno ad oggetto ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurarne la protezione contro la contraffazione o l'alterazione .

IV. REGOLE PER LA GESTIONE DEI VALORI IN RELAZIONE ALLA REALTÀ AZIENDALE DI NAPOLI SERVIZI S.p.A.. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Di seguito sono elencati alcuni dei principi di carattere generale da considerarsi applicabili sia ai Dipendenti sia agli Organi Sociali di NAPOLI SERVIZI S.p.A., nonché agli altri soggetti indicati come destinatari delle presenti prescrizioni.

È fatto divieto di porre in essere comportamenti, collaborare o darne causa alla realizzazione, che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini dell'articolo 25-bis del Decreto 231.

Sono altresì proibite le violazioni ai principi ed alle procedure aziendali previste nella presente Parte Speciale.

Nell'ambito dei citati comportamenti è fatto divieto in particolare di:

- mettere in circolazione, in concorso o meno con terzi, banconote false;
- contravvenire a quanto previsto dai Provvedimenti di Banca d'Italia in materia di ritiro dalla circolazione e trasmissione alla Banca d'Italia delle banconote denominate in euro sospette di falsità.

Si sottolinea che l'utente che riceva in buona fede una banconota ed abbia, successivamente, dei dubbi sulla sua legittimità non deve tentare a sua volta di spenderla, perché tale comportamento costituirebbe un reato.

In casi del genere bisogna, invece, far esaminare al più presto la banconota da esperti, quali gli addetti agli sportelli delle banche ordinarie o degli uffici postali o della Banca d'Italia.

Si sottolinea che, sulla base di quanto previsto dalla normativa in vigore in Italia, le banche e gli altri soggetti che gestiscono o distribuiscono a titolo professionale banconote hanno l'obbligo di ritirare dalla circolazione quelle che ritengono false e di trasmetterle alla Filiale territorialmente competente della Banca d'Italia; quest'ultima invia le banconote alla propria Amministrazione Centrale in Roma, dove un apposito organo le esamina per accertarne la effettiva falsità.



Pertanto, ai soggetti che hanno tale obbligo di ritiro è assolutamente vietato adottare comportamenti diversi, come ad esempio restituire le banconote sospette di falsità all'esibitore – anche se con l'invito a presentarle alle Forze dell'Ordine – o tagliarle a metà o, comunque, distruggerle.

Detti soggetti sono invece obbligati, in caso di ritiro di una banconota sospetta di falsità, a compilare contestualmente un verbale che contiene, tra l'altro, le indicazioni della banconota e le modalità del rinvenimento. Il verbale viene redatto in vari esemplari: di questi, uno deve essere inviato alle Forze dell'Ordine ed uno viene rilasciato, a titolo di ricevuta, all'esibitore. Questi, infatti, nel caso che la Banca d'Italia accerti la legittimità della banconota, verrà rimborsato tramite vaglia cambiario della Banca d'Italia stessa emesso a suo nome e di pari importo, non soggetto quindi ad alcuna trattenuta, che gli verrà consegnato dal soggetto che ha provveduto al ritiro (banca, ufficio postale, ecc.). Informazioni sull'esito degli accertamenti compiuti dalla Banca d'Italia potranno comunque essere richiesti alle Filiali di quest'ultima dai possessori delle banconote ritirate.

PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI

Le regole ed i divieti riportati nel precedente capitolo si tramutano in principi operativi che devono essere rispettati nell'ambito dell'operatività di qualsiasi funzione di NAPOLI SERVIZI S.p.A..

Tutti i Destinatari del presente modello sono tenuti, ove coinvolti nel processo di gestione dei valori, a rispettare le seguenti regole di comportamento:

- In presenza di banconote sospette di falsità, rinvenute nell'ambito delle attività afferenti l'area amministrazione e finanza, è fatto divieto al possessore di rimetterle in circolazione essendo gli addetti tenuti a predisporre un verbale di ritiro delle banconote sospette di falsità previsto dall'art. 8 del D.L. 350/2001.
- Procedere direttamente all'invio delle banconote sospette e del relativo verbale senza indugio alla filiale territoriale della Banca d'Italia competente.
- Il personale non può dare seguito e deve immediatamente segnalare per le azioni del caso al proprio responsabile qualunque tentativo di messa in circolazione di banconote sospette di falsità da parte di terzi ove il personale risulti destinatario o semplicemente a conoscenza.
- Tutti i destinatari del presente Modello sono tenuti, nella gestione dei valori, a rispettare le procedure interne previste per la gestione, il ritiro e la trasmissione alla Banca d'Italia di banconote sospette di falsità.



-
- Ciascuna Funzione aziendale è responsabile dell'archiviazione e della conservazione di tutta la documentazione prodotta nell'ambito della (propria) attività disciplinata nella presente norma comportamentale, ivi inclusa quella trasmessa alla Banca d'Italia con riferimento alla trasmissione di banconote sospette di falsità.

I comportamenti su riportati si intendono, in quanto applicabili, validi anche per i valori bollati.



PARTE SPECIALE III

I Reati Societari



I. FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE III

La presente Parte Speciale ha l'obiettivo di illustrare i criteri e di regolamentare ruoli, responsabilità e norme comportamentali cui i DESTINATARI, come definiti nella parte generale, nonché gli altri soggetti tenuti al rispetto delle medesime regole, devono attenersi nella gestione delle attività a rischio connesse con le fattispecie di reato previste dall'art. 25 – ter, nel rispetto dei principi di massima trasparenza, tempestività e collaborazione nonché tracciabilità delle attività.

Nello specifico la presente parte speciale ha lo scopo di:

1. fornire un elenco dei principi generali e dei principi procedurali specifici, che tutti gli esponenti aziendali, i partner, i consulenti e parti terze sono tenuti a rispettare per una corretta applicazione del Modello organizzativo;
2. fornire all'Organismo di Vigilanza, alle funzioni responsabili e al sistema di controllo interno gli strumenti operativi per poter effettuare le attività di controllo, monitoraggio e verifica del sistema individuato dal Modello Organizzativo.

II. LE FATTISPECIE DEI REATI SOCIETARI (ART. 25 – TER DEL D.LGS. 231/2001). ESEMPLIFICAZIONI DI CONDOTTE CRIMINOSE RILEVANTI IN RELAZIONE ALLA REALTÀ AZIENDALE DELLA NAPOLI SERVIZI S.p.A.

La presente Parte Speciale si riferisce alle fattispecie di reato realizzabili previste dall'art. 25 – ter del D.Lgs. 231/2001. A seguire sono riportate le tipologie di reati potenzialmente rilevanti ed esempi di condotte criminose.

1. **False comunicazioni sociali:** prevista dall'art. 2621 del c.c. e costituite dalla condotta degli amministratori, dei direttori generali, dei dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, dei sindaci e dei liquidatori i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

La pena prevista è la reclusione da uno a cinque anni.



La punibilità è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5% o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1%.

In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10% da quella corretta.

Tale articolo si coordina con i seguenti:

Fatti di lieve entità previsto dall'art. 2621-bis c.c. - Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta. Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.

Non punibilità per particolare tenuità previsto dall'art. 2621-ter c.c. - Ai fini della non punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all'articolo 131-bis del codice penale, il giudice valuta, in modo prevalente, l'entità dell'eventuale danno cagionato alla società, ai soci o ai creditori conseguente ai fatti di cui agli articoli 2621 e 2621-bis.

Detto reato potrebbe configurarsi in capo alla NAPOLI SERVIZI S.p.A.

Esempio

Tale fattispecie si configura allorquando sono predisposte false comunicazioni che traggano in inganno i soci o il pubblico. Il perimetro di punibilità del reato è circoscritto all'ipotesi in cui si valicano i limiti della ragionevolezza: non risulta quindi punibile una valutazione che non alteri in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società/gruppo al quale essa appartiene e sempre che esse non determinino una variazione del risultato economico di esercizio al lordo delle imposte, non superiore al 5% o una variazione del patrimonio netto non superiore al 1%.

Va altresì segnalato che il reato è punibile allorquando la falsità è idonea ad indurre in errore i destinatari in merito alla situazione della società.



2. False comunicazioni sociali delle società quotate: previste dall'art. 2622 c.c. che prevede la punibilità per gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per se' o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore.

La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

La pena prevista è la reclusione da tre a otto anni.

Detto reato potrebbe configurarsi in capo alla NAPOLI SERVIZI S.p.A.

Esempio

La fattispecie si potrebbe verificare allorché siano prodotte false comunicazioni sociali che cagionino un danno patrimoniale a soci o creditori o alla società. Nell'ipotesi in cui le false comunicazioni danneggiassero la società mancherebbero i presupposti per l'applicazione del Decreto 231, posto che lo stesso prevede un beneficio per l'ente.

Si sottolinea altresì che le fattispecie di reato previste dagli artt. 2621 e 2622 c.c. possono comportare la costituzione di riserve occulte attraverso la sottovalutazione di poste attive e la sopravvalutazione delle poste passive.

1. ***Impedito controllo:*** previsto dall'art. 2625 c.c. e costituito dalla condotta degli amministratori i quali, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali o alle società di revisione.

La pena prevista è la sanzione amministrativa pecuniaria fino a € 10.329 (diecimilatrecentoventinove euro).

Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino a un anno e si procede a querela della persona offesa.

Detto reato potrebbe configurarsi in capo alla NAPOLI SERVIZI S.p.A.

Esempio



La fattispecie si può verificare ogniqualvolta si tende ad impedire od ostacolare lo svolgimento delle attività di controllo da parte della società di revisione, del collegio sindacale o di altri organi sociali occultando documenti o attraverso altri artifici.

2. **Operazioni in pregiudizio dei creditori:** previste dall'art. 2629 c.c. e costituite dalla condotta degli amministratori i quali, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori.

La pena prevista è, a querela della persona offesa, la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Tale condotta potrebbe configurarsi in capo alla NAPOLI SERVIZI S.p.A. ogni qualvolta siano poste in essere operazioni straordinarie.

Esempio

La NAPOLI SERVIZI S.p.A. potrebbe porre in essere operazioni straordinarie al fine di limitare i diritti dei creditori.

3. **Indebita restituzione dei conferimenti:** tale ipotesi di reato, prevista dall'art. 2626 c.c., consiste nel procedere, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, alla restituzione, anche simulata dei conferimenti ai soci o alla liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli.

Soggetti attivi del reato possono essere solo gli amministratori.

La pena prevista è la reclusione fino ad un anno.

La disposizione non ha inteso punire anche i soci beneficiari della restituzione o della liberazione, escludendo il concorso necessario. Tuttavia, in relazione alla possibilità del concorso eventuale, potranno rispondere del reato anche i soci che hanno tenuto **una** condotta istigatrice alle attività illecite degli amministratori. Si fa riferimento alle regole generali del concorso di cui all'art. 110 del codice penale.

Detto reato potrebbe configurarsi in capo alla NAPOLI SERVIZI S.p.A.

4. **Illegale ripartizioni degli utili o delle riserve:** tale ipotesi di reato, prevista dall'art. 2627 c.c., consiste nella condotta tenuta dagli amministratori nel ripartire utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero nella ripartizione di riserve (anche non costituite con utili) che non possono per legge essere distribuite. Il codice prevede, inoltre, che la restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato. La pena prevista è l'arresto fino ad un anno



La disposizione non ha inteso punire anche i soci beneficiari della ripartizione degli utili o delle riserve, escludendo il concorso necessario. Tuttavia, in relazione alla possibilità del concorso eventuale, potranno rispondere del reato anche i soci che hanno tenuto **una** condotta istigatrice alle attività illecite degli amministratori. Si fa riferimento alle regole generali del concorso di cui all'art. 110 del codice penale.

Detto reato potrebbe configurarsi in capo alla NAPOLI SERVIZI S.p.A.

5. **Formazione fittizia del capitale:** prevista dall'art. 2632 c.c. e costituita dalla condotta degli amministratori e dei soci conferenti i quali, anche in parte, formano o aumentano in modo fittizio il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.

La pena prevista è la reclusione fino ad un anno.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori ed i soci conferenti.

Detto reato potrebbe configurarsi in capo alla NAPOLI SERVIZI S.p.A.

6. **Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori:** prevista dall'art. 2633 c.c. e costituita dalla condotta dei liquidatori i quali, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori. La pena prevista è punita con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Detto reato appare di difficile configurazione in capo a NAPOLI SERVIZI S.p.A. in quanto non si è in presenza di operazioni di riorganizzazione del gruppo, e/o di liquidazione della società.

7. **Illecita influenza sull'assemblea:** prevista dall'art. 2636 c.c. e costituita dalla condotta di chi, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto. La pena prevista è la reclusione da sei mesi a tre anni.

Detto reato appare di difficile configurazione in capo a NAPOLI SERVIZI S.p.A.

8. **Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza:** previsto dall'art. 2638 c.c. è costituito dalla condotta degli amministratori, dei direttori generali, dei dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, dei sindaci e dei liquidatori di società o enti e degli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti a obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza,



espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, anche nel caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi, ovvero dal fatto commesso dagli amministratori, dai direttori generali, dai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, dai sindaci e dai liquidatori di società o enti e dagli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti a obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

La pena prevista è la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

Detto reato appare di difficile configurazione in capo a NAPOLI SERVIZI S.p.A.

Esempio

Invio, da parte della NAPOLI SERVIZI S.p.A., di comunicazioni false o fuorvianti alle Autorità pubbliche di vigilanza. Occultamento di comunicazioni dovute.

9. Corruzione tra privati

L'art. 1 co. 77 della l. 190/2012, aggiornato con la L. 69/2015, introduce tra i reati presupposto della Responsabilità Amministrativa del D.lgs. 231/2001:

- all'art. 25 il reato di: "Induzione indebita a dare o promettere utilità" (art. 319-quater c.p.);
- alla nuova lettera s-bis dell'art. 25-ter il reato di "Corruzione tra privati" quanto alla sola condotta attiva del corruttore (art. 2635 co. 3 c.c.).

La condotta prevista ed introdotta con l'art. 319 quater c.p. era di fatto già individuata come reato presupposto dal precedente art. 317 c.p. La vera novità è costituita dal nuovo reato presupposto indicato come "Corruzione tra privati" dal lato attivo del corruttore prevista dall'art. 2365 co. 3 c.c.. La formulazione della norma da parte del legislatore italiano, anche in contrasto con la Convenzione di Strasburgo, richiede



che il fatto procuri un danno alla società del corrotto perché si perfezioni il reato. Dunque, dalla condotta che individua il reato viene escluso l'interesse o il vantaggio dell'ente/società che è invece danneggiato e, al contrario, sussiste un interesse esclusivo dell'agente – corruttore.

Si riporta il contenuto dell'art. 2635 del c.c.:

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi.”

Detto reato potrebbe configurarsi in capo a NAPOLI SERVIZI S.p.A.

10. Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità Pubbliche di Vigilanza previsto dall'art. 2638 c.c., tale reato si verifica allorquando **Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni.** La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi. Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, **i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i**



quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni. La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

III. ATTIVITÀ SENSIBILI NELL'AMBITO DEI REATI SOCIETARI

Le principali Attività Sensibili nell'ambito dei reati societari rilevate in NAPOLI SERVIZI S.p.A. sono le seguenti:

1. Redazione del Bilancio e di situazioni contabili infrannuali;
2. Gestione rapporti con Società di Revisione e Collegio Sindacale
3. Operazioni sul capitale e destinazione dell'utile
4. Comunicazione, svolgimento e verbalizzazione Assemblee
5. Gestione rapporti con l'azionista (budgeting e reporting)
6. Predisposizione e divulgazione verso l'esterno di dati o notizie (ulteriori rispetto a quelli di cui al punto 1.)

IV. REGOLE PER LA PREVENZIONE DEI RISCHI DI COMMISSIONE DEI REATI SOCIETARI IN RELAZIONE ALLA REALTÀ LAVORATIVA DELLA NAPOLI SERVIZI S.p.A..

IV.1. REGOLE GENERALI

Il sistema in linea generale

Le leggi vigenti, il Codice Etico e il Codice di Comportamento, i valori e le politiche della NAPOLI SERVIZI S.p.A., il regolamento interno per il trattamento delle informazioni riservate e per la comunicazione all'esterno di documenti e informazioni, le istruzioni operative per la redazione dei bilanci, il manuale di contabilità nonché le regole contenute nel presente Modello devono essere le linee guida per qualsiasi operatività posta in essere: ancor più stringente dovrà essere il comportamento qualora si ravvisi la presenza di operazioni sensibili ai sensi del Decreto 231.



L'organizzazione della NAPOLI SERVIZI S.p.A. deve fondarsi su ben definite linee di riporto funzionale e gerarchico, basate sulla separatezza dei ruoli e sulla definizione delle responsabilità, nonché sui poteri di rappresentanza e di delega.

La comunicazione all'interno della NAPOLI SERVIZI S.p.A., tra le varie funzioni, deve avvenire secondo una condivisa formalizzazione e chiarezza espositiva.

La struttura della NAPOLI SERVIZI S.p.A. e la sua organizzazione devono essere descritte da precisi organigrammi, circolari e comunicazioni interne, nonché procedure operative, chiaramente individuabili e riconoscibili all'interno della NAPOLI SERVIZI S.p.A..

Dovrà essere prevista una chiara e formale delimitazione dei ruoli, con una completa descrizione dei compiti di ciascuna funzione, dei relativi poteri, nonché linee di riporto funzionale e gerarchico.

Le procedure interne devono prevedere per ogni processo la chiara definizione dei ruoli degli attori coinvolti e la loro separatezza, nel rispetto di regole che distinguano chi attua, chi conclude le azioni e chi controlla l'elaborato.

Per ogni fase dei processi dovrà essere possibile ricostruire i passaggi, quindi dovrà essere presente una tracciabilità sostanziale (cartacea o informatica) e formale (autorizzazioni e verifiche), da qui l'importanza di una formalizzazione comune e condivisa.

Al fine della prevenzione dei rischi di commissione dei reati societari, tutti i destinatari sono tenuti a rispettare:

1. Il Codice Etico e il Codice di Comportamento, che definiscono i principi ai quali tutti i destinatari devono attenersi nello svolgimento delle attività. All'interno di tali documenti sono definiti i principi ispiratori con riferimento, tra gli altri, alla gestione delle informazioni riservate/privilegiate, alle registrazioni contabili e ai rapporti con i sindaci e la società di revisione;
2. le procedure aziendali;
3. le norme relative alla gestione contabile e amministrativa della NAPOLI SERVIZI S.p.A.;
4. i regolamenti aziendali.

Il sistema di deleghe e procure

Con riferimento al sistema di deleghe e procure si rimanda a quanto già riportato con riferimento alla Parte Speciale I.



Principi generali di comportamento

Di seguito sono elencati alcuni dei principi di carattere generale da considerarsi applicabili sia ai Dipendenti, sia agli Organi Sociali di NAPOLI SERVIZI S.p.A., nonché a quanti – pur non rientrando nelle predette categorie - sono tenuti al rispetto delle stesse.

È fatto divieto di porre in essere comportamenti, collaborare o darne causa alla realizzazione, che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini dell'articolo 25 – ter del D.Lgs. 231/2001.

Sono altresì proibite le violazioni ai principi ed alle procedure aziendali previste nella presente Parte Speciale.

Nell'ambito dei citati comportamenti è fatto divieto in particolare di:

- a. porre in essere azioni finalizzate a fornire informazioni fuorvianti con riferimento all'effettiva rappresentazione della società, non fornendo una corretta rappresentazione sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della NAPOLI SERVIZI S.p.A.;
- b. porre in essere azioni finalizzate a ledere gli interessi di azionisti e creditori attraverso azioni mirate e fraudolente;
- c. porre in essere azioni dilatorie o ostruzionistiche al fine di ostacolare, rallentare o fuorviare le attività di vigilanza e controllo svolte dalle Autorità di Vigilanza,, dai sindaci e dalla società di revisione;
- d. omettere di comunicare dati ed informazioni richiesti dalla normativa e dalle procedure in vigore relativamente alla situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della NAPOLI SERVIZI S.p.A.;
- e. tenere comportamenti non conformi alle prescrizioni e ai principi contenuti nel Manuale di contabilità della società.

In ordine al dovere di osservare le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità del Capitale Sociale al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere è fatto divieto di:

- restituire conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;
- ripartire utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, nonché ripartire riserve che per legge non possono essere distribuite;
- acquistare o far acquistare, sottoscrivere o far sottoscrivere azioni della società, fuori dai casi previsti dalla legge, ledendo l'integrità del capitale sociale e delle riserve non distribuibili;
- effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni in violazioni delle norme a tutela dei creditori;



- procedere ad attività finalizzate alla formazione o aumento fittizio di capitale sociale;

Al fine di assicurare il normale e regolare funzionamento della NAPOLI SERVIZI S.p.A. e degli organi sociali, evitando ostacoli ad ogni forma di controllo interno è fatto divieto di:

- avere comportamenti che materialmente ostacolino lo svolgimento dell'attività di controllo o di revisione della gestione sociale da parte del Collegio Sindacale o della Società di Revisione.
- avere comportamenti, in occasione di assemblee, finalizzati a porre in essere atti simulati o fraudolenti aventi l'obiettivo di alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare;

IV.2. PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI

Le regole ed i divieti riportati nel precedente capitolo si tramutano in principi operativi che devono essere rispettati nell'ambito dell'operatività di qualsiasi funzione di NAPOLI SERVIZI S.p.A..

Tutti i Destinatari del presente Modello sono tenuti a rispettare le seguenti regole di comportamento:

- siano tempestivamente e correttamente effettuate, in modo veridico e completo, le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle Autorità o Organi, anche societari, di Vigilanza o Controllo (italiani, sovranazionali o stranieri), del mercato o dei soci;
- siano tempestivamente e correttamente effettuate in modo veridico, tracciabile e completo tutte le operazioni contabili, attinenti ai fatti di gestione, secondo le indicazioni impartite dai regolamenti interni e dalle comunicazione di servizio. Ogni deroga, correzione e/o modifica relative a fatti amministrativi, già registrati o da registrare nel sistema informativo aziendale, devono essere autorizzate formalmente dal superiore in grado, lasciando traccia di quanto registrato in precedenza. Ogni deroga autorizzata deve essere comunicata al Collegio Sindacale e all'Organismo di Vigilanza;
- sia prestata completa e immediata collaborazione alle Autorità o Organi di Vigilanza e Controllo, fornendo puntualmente ed esaustivamente la documentazione e le informazioni richieste;
- siano rispettati i principi contabili e, in presenza di eventuali modifiche agli stessi, se ingiustificate, siano tempestivamente segnalate al Collegio Sindacale ed all'Organismo di Vigilanza;
- siano assicurate le regole di segregazione dei compiti tra il soggetto che ha effettuato l'operazione, chi la registra in contabilità e chi effettua il relativo controllo;



- □ segnalare immediatamente, per le azioni del caso, al proprio responsabile o all'Organismo di Vigilanza qualunque costrizione, sollecitazione o induzione ricevuta da parte di qualunque interlocutore, dipendente e non, collegato all'organizzazione della NAPOLI SERVIZI S.p.A. o di cui si venga semplicemente a conoscenza;
- □ in presenza di visite ispettive da parte delle Autorità pubbliche di vigilanza, la gestione di tali rapporti, da parte dei destinatari della presente parte speciale, deve avvenire alla presenza di almeno due soggetti;
- □ nell'ambito di operazioni straordinarie sulla NAPOLI SERVIZI S.p.A., i destinatari della presente Parte Speciale sono tenuti a ripartire utili o parte di essi unicamente quando effettivamente conseguiti e sempre con il parere, formalmente acquisito, del collegio sindacale;
- □ effettuare operazioni di acquisto o sottoscrizione di azioni della NAPOLI SERVIZI S.p.A. nel rispetto delle leggi vigenti.

▪ □ V. FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

La Direzione Amministrativa e Controlli, le Aree o i Servizi che, nello svolgimento della propria attività, si trovino a dover gestire rapporti con esponenti delle Autorità di Vigilanza, provvedono a comunicare all'Organismo di Vigilanza con periodicità definita da quest'ultimo le seguenti informazioni minime:

- attestare che, nell'espletamento delle attività di gestione dei rapporti contrattuali con la Pubblica Amministrazione, siano state seguite le regole comportamentali sancite dalla normativa interna e dal protocollo di riferimento;
- con riferimento alla gestione delle attività inerenti la richiesta di autorizzazioni o l'esecuzione di adempimenti verso la Pubblica Amministrazione, riportare le eventuali anomalie rilevate durante i sopralluoghi condotti da parte degli Enti Pubblici e gli interventi disposti per il loro superamento;
- con riferimento alla gestione dei contenziosi e degli accordi transattivi:
 - riportare le discrepanze significative rilevate tra accantonamenti effettuati ed esito delle cause;
 - riportare le eventuali parcelle legali pagate in corso di causa;
 - riportare un prospetto di sintesi inerente:



- a) i contenziosi giudiziali, con indicazione della controparte dell'organo giudicante, dell'oggetto del contenzioso, del valore, dello stato del contenzioso, della struttura aziendale/soggetti coinvolti e del valore dell'accantonamento;
 - b) gli accordi transattivi con controparte pubblica, con indicazione della controparte, dell'oggetto della controversia valore, stato dell'accordo (in trattativa, stipulato, liquidato), struttura aziendale/soggetti coinvolti e valore dell'accantonamento;
 - c) i contenziosi fiscali, con indicazione dell'oggetto del contenzioso, del valore, dello stato del contenzioso, della struttura/soggetti aziendali coinvolti e del valore dell'accantonamento.
- con riferimento alla gestione dei rapporti con le Autorità pubbliche di Vigilanza riportare le informazioni circa:
- situazioni particolarmente rilevanti che abbiano dato origine a rilievi / richieste di riscontri da parte delle Autorità, relativamente a comunicazioni effettuate dalla NAPOLI SERVIZI S.p.A., dettagliando:
 - Autorità pubbliche di Vigilanza;
 - struttura aziendale coinvolta;
 - oggetto della comunicazione;
 - data della comunicazione;
 - tipo di rilievo formulato / riscontro richiesto dall'Autorità.
 - situazioni particolarmente rilevanti, relativamente alle visite ispettive / controlli delle Autorità in corso, dettagliando:
 - Autorità pubbliche di Vigilanza;
 - data dell'ispezione / controllo;
 - oggetto dell'ispezione / controllo;
 - struttura aziendale referente per l'ispezione / controllo;
- con riferimento alla gestione dei rapporti con il Collegio Sindacale e/o con la Società di Revisione attestare che, nell'espletamento delle attività di gestione dei rapporti con il Collegio Sindacale e con la Società di



Revisione, siano state seguite le regole comportamentali sancite dalla normativa interna e dal protocollo di riferimento.

▪ con riferimento all'informativa periodica, si riporteranno i rilievi emersi dall'attività di audit svolta sui processi amministrativo/contabili, qualora gli esiti abbiano evidenziato situazioni di rischio riconducibili alla normativa di riferimento;

▪ con riferimento alla predisposizione dei Prospetti Informativi, attestare che, nell'espletamento delle attività di predisposizione dei Prospetti Informativi, siano state seguite le regole comportamentali sancite dalla normativa interna e dal protocollo di riferimento.

▪ con riferimento all'acquisizione e gestione di incarichi professionali a terzi, riportare le informazioni circa:

- nominativo del professionista/Società di consulenza (specificando se si tratta di primo incarico assegnato nell'ambito della NAPOLI SERVIZI S.p.A.);
- oggetto dell'incarico;
- importo dell'incarico;
- importo aggregato degli incarichi conferiti dalla struttura al professionista/società di consulenza negli ultimi 3 anni.

▪ tutte le richieste, da chiunque provenienti, di variazione quantitativa dei dati, rispetto a quelli già contabilizzati in base alle procedure correnti, di variazione dei criteri di rilevazione, registrazione e rappresentazione contabile;

▪ tutte le segnalazioni inerenti a posizioni in sofferenza;

▪ ogni eventuale mancanza nel rispetto dei principi di tracciabilità e segregazione delle funzioni;

▪ ogni deroga, violazione o sospetto di violazione di propria conoscenza rispetto alle modalità esecutive e/o comportamentali disciplinate dalla presente procedura e dal Modello;

▪ proposte di modifiche da apportare alle procedure/protocolli di propria competenza a seguito delle anomalie e criticità riscontrate nel corso dei controlli effettuati;

▪ ogni nuova Attività a Rischio e/o ogni variazione alle Attività a Rischio esistenti;

▪ ogni deroga, violazione o sospetto di violazione di propria conoscenza rispetto alle modalità esecutive e/o comportamentali disciplinate dal presente protocollo, dalle norme di legge in materia nonché dalle procedure, dal Modello, dal Codice Etico o dal Codice di Comportamento.





PARTE SPECIALE IV

I Reati di Criminalità Organizzata



I. FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE IV

La presente parte speciale ha l'obiettivo di illustrare i criteri e di regolamentare ruoli, responsabilità e norme comportamentali cui i Destinatari, come definiti nella parte generale, devono attenersi nella gestione delle attività a rischio connesse con le fattispecie di reato previste dall'art. 24-ter, nel rispetto dei principi di massima trasparenza, tempestività e collaborazione nonché tracciabilità delle attività.

Nello specifico la presente parte speciale ha lo scopo di:

1. definire le procedure che i Dipendenti, gli Esponenti Aziendali/Soggetti Apicali, i Consulenti, Fornitori e Collaboratori di NAPOLI SERVIZI S.p.A. devono osservare al fine di applicare correttamente le prescrizioni del Modello;
2. supportare l'OdV e i responsabili delle altre funzioni aziendali ad esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

II. LE FATTISPECIE DEI REATI RELATIVI AI DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA (ART. 24 – TER DEL DECRETO 231).

ESEMPLIFICAZIONI DI CONDOTTE CRIMINOSE RILEVANTI IN RELAZIONE ALLA REALTÀ LAVORATIVA DI NAPOLI SERVIZI S.p.A.

La presente Parte Speciale si riferisce alle fattispecie di reato previste dall'art. 24 – ter del Decreto 231. A seguire sono riportate le tipologie di Reati potenzialmente rilevanti ed esempi di condotte criminose.

Segnatamente, l'art. 24-ter stabilisce:

1. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui agli art. 416 sesto comma, 416-bis, 416-ter e 630 del codice penale, ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché ai delitti previsti dall'art. 74 del testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote;
2. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui all'art. 416 del codice penale, ad esclusione del sesto comma, ovvero di cui all'art. 407, comma 2, lettera a), numero 5), del codice di procedura penale, si applica la sanzione pecuniaria da trecento quote a ottocento quote;



3. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 1 e 2, si applicano le sanzioni interdittive previste dall' art. 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno;
4. *Casi nei quali alla condanna consegue l'incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione*

Ogni condanna per i delitti previsti dagli articoli

316bis, 316ter, 317, 318, 319, 319bis, 319quater, 320, 321, 322, 322bis, 353, 355, 356, 416, 416bis, 437, 501, 501bis, 640 numero 1 del secondo comma, 640bis, 644 commessi in danno o in vantaggio di un'attività imprenditoriale o comunque in relazione ad essa importa l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

5. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nei commi 1 e 2, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3.

Favoreggiamento personale: previsto dall'art.378 c.p., tale reato si configura allorché chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce la pena di morte l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'Autorità, comprese quelle svolte da organi della Corte penale internazionale, o a sottrarsi alle ricerche di questa, è punito con la reclusione fino a quattro anni. Quando il delitto commesso è quello previsto dall'articolo 416bis, si applica, in ogni caso, la pena della reclusione non inferiore a due anni. Se si tratta di delitti per i quali la legge stabilisce una pena diversa, ovvero di contravvenzioni, la pena è della multa fino a cinquecentosedici euro. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando la persona aiutata non è imputabile o risulta che non ha commesso il delitto.

Per la sua natura di società *in house providing*, la cui gestione è diretta espressione delle linee strategiche impostate dall'unico azionista, la NAPOLI SERVIZI S.p.A. potrebbe potenzialmente essere esposta ai reati appartenenti a tale categoria.

La NAPOLI SERVIZI S.p.A. potrebbe essere esposta, con particolare riguardo, alla fattispecie prevista dall'art. 416-ter c.p. (scambio elettorale politico mafioso).

Con la norma in esame (art. 416-ter del c.p.), il legislatore ha inteso attribuire specifica rilevanza ad un fenomeno criminale del cd. "voto di scambio", allorché esso si realizzi nella forma della erogazione di denaro al sodalizio mafioso che in cambio promette voti al politico. Per la configurabilità del reato, inoltre, l'art. 416-ter richiama le modalità indicate dal terzo comma dell'art. 416-bis del c.p. che letteralmente cita: "L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o



indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero per impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasioni di consultazioni elettorali”.

III. ATTIVITÀ SENSIBILI NELL’AMBITO DEI REATI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

Più specificamente, le attività operative della NAPOLI SERVIZI S.p.A. ritenute sensibili in relazione ai delitti di criminalità organizzata, e le caratteristiche aree aziendali coinvolte sono:

1. Selezione fornitori e gestione acquisti;
2. Smaltimento rifiuti;
3. Gestione rapporti con la Pubblica Amministrazione;
4. Selezione, assunzione e gestione del personale.

IV. REGOLE PER LA PREVENZIONE DEI RISCHI DI COMMISSIONE DEI REATI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA IN RELAZIONE ALLA REALTÀ LAVORATIVA DI NAPOLI SERVIZI S.p.A.

PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Di seguito sono elencati alcuni dei principi di carattere generale da considerarsi applicabili sia ai Dipendenti sia agli Organi Sociali di NAPOLI SERVIZI S.p.A..

É fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini dell’articolo 24 – ter del Decreto 231.

Sono altresì proibite le violazioni dei principi e delle procedure aziendali che afferiscono alle tematiche trattate nella presente Parte Speciale e quindi in generale:

- astenersi dal porre in essere comportamenti tali da integrare i reati di criminalità organizzata, così come individuati nella sezione II della presente parte speciale.

PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI



Le regole ed i divieti riportati nel precedente capitolo si tramutano in principi operativi che devono essere rispettati nell'ambito dell'operatività di qualsiasi funzione di NAPOLI SERVIZI S.p.A. Tutti i Destinatari del presente Modello sono tenuti a rispettare le seguenti regole di comportamento:

- A)** Le procedure relative agli acquisti di beni e servizi sono contenute nel “Regolamento acquisti” e nei successivi altri documenti applicativi approvati ed in uso in azienda.
- B)** La NAPOLI SERVIZI S.p.A., in linea di principio, aderisce al “protocollo di legalità” sottoscritto dal Ministero dell’Interno e Confindustria in data 10 maggio 2010 ed alle successive “Linee guida” emanate dalla Confindustria in attuazione del “Protocollo di legalità” innanzi richiamato e pertanto si impone di:
- Acquisire tutti i dati concernenti le proprie imprese fornitrici, appaltatrici e subappaltatrici, anche con riferimento al legale rappresentante (es. codice fiscale, residenza) e ai loro assetti societari, e i relativi certificati camerali con dicitura antimafia a prescindere dall’importo del contratto. Tali dati dovranno essere organizzati in una banca dati da tenere costantemente aggiornata.
 - Richiedere le informazioni antimafia di cui all’art. 10 del DPR n. 252/1998 per i contratti, indipendentemente dal loro valore, per le imprese impegnate nelle c.d. “forniture e servizi sensibili” quali di seguito indicate:
 - trasporto di materiale a scarica;
 - trasporto e smaltimento rifiuti;
 - fornitura e/o trasporto terra e materiali inerti;
 - acquisizione, dirette o indirette, di materiale da cava per inerti e di materiale da cave di prestito per movimento di terra;
 - fornitura e/o trasporto di calcestruzzo;
 - fornitura di ferro lavorato;
 - fornitura e/o trasporto di bitume;
 - noli a freddo di macchinari;
 - fornitura con posa in opera e noli a caldo;
 - servizio di autotrasporto;
 - guardiane nei cantieri.



- Per i contratti pubblici e privati rispettare i principi indicati nella Direttiva del Ministro dell'Interno del 23 giugno 2010, avente ad oggetto “Controlli antimafia preventivi nelle attività “a rischio” di infiltrazione da parte delle organizzazioni criminali”.
- In caso di urgenza ovvero decorsi quarantacinque giorni dall’informativa antimafia, valutare la possibilità di procedere ugualmente alla stipula del contratto, anche in assenza delle informazioni del prefetto, previa presentazione del certificato camerale con dicitura antimafia.
- Fatto salvo quanto previsto da specifiche disposizioni di legge, non stipulare il contratto o subcontratto o a risolverlo immediatamente, qualora fosse stato già firmato, nel caso in cui intervenga un’informativa interdittiva tipica della Prefettura.
- Attuare e rispettare tutte le prescrizioni di legge relative alla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro e assicurare il pagamento delle retribuzioni, dei contributi previdenziali e assicurativi e delle ritenute fiscali relative ai propri dipendenti.
- Verificare che le imprese contraenti e le eventuali imprese subappaltatrici attuino e rispettino la vigente normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
- Garantire, attraverso clausole contrattuali e idonee procedure, il pagamento delle retribuzioni, dei contributi previdenziali e assicurativi e delle ritenute fiscali da parte delle imprese contraenti e delle eventuali imprese subcontraenti, subordinando il pagamento del corrispettivo pattuito alla consegna di copia del DURC e alla dimostrazione dell’adempimento di tali obblighi anche da parte delle eventuali imprese subcontraenti.
- Prevedere nel testo dei contratti clausole risolutive espresse per le ipotesi di:
 - informativa positiva da parte della Prefettura in relazione all’impresa contraente, anche nel corso dell’esecuzione dei contratti e di certificazione camerale divenuta negativa;
 - sentenza di condanna, anche non passata in giudicato, per reati di associazione mafiosa, applicazione di una misura cautelare, di sicurezza o di prevenzione a carico dell’impresa contraente o dei propri vertici (rappresentanti legali, amministratori e direttori generali, direttore tecnico, ecc.);
 - mancato rispetto dell’obbligo di denuncia e degli altri obblighi previsti anche in tema di tracciabilità dei flussi finanziari;



- mancato rispetto degli impegni assunti in materia di regolarità contributiva e retributiva e di salute e sicurezza sul lavoro.
- Non avvalersi, nell'ambito di procedure negoziate con la pubblica Amministrazione, di forme di intermediazione, di rappresentanza indiretta per l'attribuzione di commesse o appalti.
- Dare immediata notizia all'Autorità Giudiziaria e alla Prefettura competente e, nel caso di appalti pubblici, alla Stazione appaltante, di ogni richiesta di danaro o altra utilità, ovvero offerta di protezione o estorsione di qualsiasi natura, che venga avanzata nei confronti di propri rappresentanti o dipendenti, dei loro familiari o di eventuali soggetti legati all'impresa da rapporti professionali e a presentare denuncia per i medesimi fatti all'Autorità Giudiziaria o alle forze di polizia, secondo modalità che assicurino la massima sicurezza e tutela della riservatezza dei denunciati.
- Nella scelta e successiva gestione del rapporto contrattuale con i fornitori, attuare efficacemente le procedure aziendali al fine di garantire che il processo di selezione e gestione avvenga nel rispetto dei criteri di trasparenza, pari opportunità di accesso, professionalità, affidabilità ed economicità, fermo restando la prevalenza dei requisiti di legalità rispetto a tutti gli altri.
- Gli elenchi dei fornitori, costituiti sulla base di procedure di qualificazione dei soggetti che svolgono la propria attività nell'ambito dei comparti qualificati, devono essere sottoposti a costante monitoraggio e ad azioni mirate di controllo, al fine di verificare la persistenza dei requisiti richiesti per l'ammissione.
- Assumere ogni opportuna informativa nei confronti del proprio personale relativamente alle modalità di segnalazione dei suddetti reati e a supportare ed assistere il personale medesimo per l'immediata segnalazione dei tentativi di estorsione di qualsiasi natura, intimidazione o condizionamento criminale, in qualunque forma vengano poste in essere.
- Supportare ed assistere, anche legalmente, il personale dipendente per l'immediata segnalazione di tali tentativi, richiamando l'attenzione sulla necessità che i lavoratori comunichino ai propri datori di lavoro simili episodi.
- Allo scopo di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari nell'ambito dei rapporti contrattuali connessi con l'esecuzione dei lavori o con la prestazione di servizi o forniture e per prevenire eventuali fenomeni di riciclaggio, ma anche altri gravi reati, i pagamenti o le transazioni finanziarie di ammontare pari o superiori a Euro 1.000,00 devono effettuarsi esclusivamente per il tramite di



intermediari autorizzati, di cui al richiamo dell'art. 11, co. 1, lett. a) e b), decreto legislativo n. 231/2007 (Banche e Poste Italiane S.p.A.).

- Utilizzare esclusivamente criteri di selezione del personale per garantire che la scelta venga effettuata in modo trasparente, sulla base delle seguenti indicazioni:
 - professionalità adeguata rispetto all'incarico o alle mansioni da assegnare;
 - parità di trattamento;
 - affidabilità rispetto al rischio di infiltrazione criminale.
- Garantire al personale tutte le informazioni circa i rischi specifici di infiltrazione criminale mediante la diffusione di notizie sulle forme di criminalità presenti sul territorio raccolte utilizzando:
 - relazioni periodiche, ove reperibili, provenienti dalle istituzioni pubbliche competenti;
 - rilevazioni degli ispettorati del lavoro;
 - statistiche ISTAT;
 - studi criminologici eventualmente richiesti ad esperti qualificati;
 - rilevazioni delle camere di commercio, delle associazioni imprenditoriali e sindacali, associazioni antiracket, nonché ogni altro soggetto pubblico che svolge funzioni simili nell'ambito delle diverse aree territoriali;
 - informazioni ricevute e/o reperite da pubbliche istituzioni e/o soggetti qualificati.
- Garantire la cooperazione interistituzionale con la Guardia di Finanza mediante la corretta trasmissione dei dati eventualmente richiesti dalle pubbliche autorità.
- Fornire la massima collaborazione nell'attuazione degli accordi, per la prevenzione delle infiltrazioni criminali, previsti da specifiche disposizioni di legge o imposti dalle Autorità competenti.
- Nella predisposizione e successiva tenuta delle scritture contabili rilevanti ai fini tributari, la NAPOLI SERVIZI S.p.A. pone in essere una serie di misure idonee ad assicurare che gli Esponenti Aziendali, nell'ambito delle rispettive competenze:
 - non emettano, rilascino o ricevano documenti per operazioni inesistenti al fine di consentire a terzi di commettere evasione o frodi fiscali;



- custodiscano in modo corretto ed ordinato le scritture contabili e gli altri documenti di cui sia obbligatoria la conservazione ai fini fiscali, approntando difese fisiche e/o informatiche che impediscano eventuali atti di distruzione e/o occultamento.

▪ FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

La Direzione Amministrativa e Controlli, le Aree o i Servizi che, nello svolgimento della propria attività, si trovino a dover gestire criticità derivanti dalle fattispecie evidenziate nella presente parte speciale provvedono a quanto di seguito indicato:

- L'Organismo di Vigilanza deve essere tempestivamente informato in merito a quegli atti e comportamenti che possono determinare una violazione alle regole di comportamento specifico previste dalla presente parte speciale o che, più in generale, possono determinare una violazione del Modello per le condotte rilevanti ai fini del d.lgs. 231/2001.

Le informazioni possono riguardare, a titolo meramente esemplificativo:

- operazioni che ricadono nelle attività sensibili (ad esempio: prospetti periodici riepilogativi sui contratti ottenuti a seguito di gare con soggetti pubblici a livello nazionale ed internazionale, sugli appalti affidati a seguito di gare a livello nazionale e europeo, ovvero a trattativa privata, notizie relative a commesse attribuite da enti pubblici o soggetti che svolgano funzioni di pubblica utilità, informazioni relative a nuove assunzioni di personale o utilizzo di risorse finanziarie per l'acquisto di beni o servizi o altre attività di investimento, etc.);
- provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati contemplati dal d.lgs. n. 231/2001 e che possano coinvolgere la Società;
- richieste di assistenza legale inoltrate dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario nei loro confronti ed in relazione ai reati di cui al d.lgs. n. 231/2001, salvo espresso divieto dell'autorità giudiziaria;
- rapporti preparati dai responsabili di altre funzioni aziendali nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali potrebbero emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili critici rispetto all'osservanza delle norme e previsioni del Modello;



-
- notizie relative ai procedimenti disciplinari svolti e alle eventuali sanzioni irrogate (ivi compresi i provvedimenti assunti verso i dipendenti) ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
 - ogni altra informazione che, sebbene non ricompresa nell'elenco che precede, risulti rilevante ai fini di una corretta e completa attività di vigilanza ed aggiornamento del Modello.

L'informativa all'OdV dovrà essere data senza indugio nel caso in cui si verificano violazioni ai principi procedurali specifici contenuti nel capitolo della presente Parte Speciale ovvero alle procedure, policy e normative aziendali attinenti alle aree sensibili sopra individuate.



PARTE SPECIALE V

I Delitti in Materia di Ricettazione, Riciclaggio, Impiego di Denaro, Beni o Utilità di Provenienza Illecita



I. FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE V

La presente parte speciale ha l'obiettivo di illustrare i criteri e di regolamentare ruoli, responsabilità e norme comportamentali cui i Destinatari, come definiti nella parte generale, devono attenersi nella gestione delle attività a rischio connesse con le fattispecie di reato previste dall'art. 25 – octies, nel rispetto dei principi di massima trasparenza, tempestività e collaborazione nonché tracciabilità delle attività.

Nello specifico la presente parte speciale ha lo scopo di:

1. definire le procedure che i Dipendenti, gli Esponenti Aziendali/Soggetti Apicali, i Consulenti, Fornitori e Collaboratori di NAPOLI SERVIZI S.p.A. devono osservare al fine di applicare correttamente le prescrizioni del Modello;
2. supportare l'OdV e i responsabili delle altre funzioni aziendali ad esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

II. LE FATTISPECIE DEI REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA (ART. 25 – OCTIES DEL DECRETO 231).

ESEMPLIFICAZIONI DI CONDOTTE CRIMINOSE RILEVANTI IN RELAZIONE ALLA REALTÀ LAVORATIVA DI NAPOLI SERVIZI S.p.A.

La presente Parte Speciale si riferisce alle fattispecie di reato previste dall'art. 25 – octies del Decreto 231. A seguire sono riportate le tipologie di Reati potenzialmente rilevanti ed esempi di condotte criminose.

Il Decreto Legislativo 231 del 16 novembre 2007 ha introdotto nel Decreto Legislativo 231/2001 l'art. 25-octies che espressamente prevede la responsabilità amministrativa dell'ente per i Reati di ricettazione, riciclaggio e di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.

Segnatamente, l'art. 25-octies stabilisce:

- “1. In relazione ai Reati di cui agli articoli 648, 648-bis e 648-ter del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote.
- Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.”



- In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della giustizia, sentito il parere dell'UIF, formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.”.

Ne consegue che la presente Parte Speciale norma in particolare una tipologia di comportamento al fine di contenere i rischi di violazione della normativa in discorso ed ovvero le operazioni poste in essere dalla NAPOLI SERVIZI S.p.A. per suoi scopi interni e di servizio (reato direttamente ascrivibile).

Il medesimo Decreto Legislativo 16 novembre 2007 espressamente abroga, all'art. 64, comma I, lett. f), i commi 5 e 6 dell'articolo 10 della legge 16 marzo 2006, n. 146, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 e il 31 maggio 2001.

In forza di tale intervento legislativo i Reati di riciclaggio e di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita non rilevano più, ai fini dell'applicazione del Decreto 231, solo se realizzati transnazionalmente, ma rendono l'ente responsabile anche se commessi sul solo territorio dello Stato italiano.

Per quanto in particolare attiene i Reati richiamati agli artt. 648, 648-bis e 648-ter c.p. espressamente si prevede:

1. **Ricettazione** (Art. 648 c.p.)

- “1. Fuori dei casi di concorso di reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329.
- La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 516 se il fatto è di particolare tenuità.
- Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto”.

Esempio

Tale fattispecie di reato si potrebbe configurare allorché la NAPOLI SERVIZI S.p.A. dovesse acquistare software contraffatto, senza le relative licenze, per i propri sistemi informativi.



In merito all'operatività in senso stretto, potrebbe configurarsi il reato in oggetto, anche sottoforma di concorso, allorquando il cliente versa denaro nelle casse della NAPOLI SERVIZI S.p.A. e la NAPOLI SERVIZI S.p.A. è a conoscenza che tali disponibilità finanziarie rivengono da un'attività delittuosa.

2. **Riciclaggio** (Art. 648-bis c.p.)

- “1. Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 5.000 euro a 25.000 euro.
- 2. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.
- 3. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.
- 4. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648”.

Esempio

Tale fattispecie di reato si potrebbe configurare allorquando la NAPOLI SERVIZI S.p.A. dovesse agevolare il trasferimento di denaro da un soggetto ad un altro al fine di celare l'identificazione del soggetto titolare o la provenienza da un reato. Il reato di riciclaggio potrebbe configurarsi anche nel caso in cui il denaro di provenienza illecita fosse utilizzato come mezzo di pagamento di trasferimento di azioni per i quali la NAPOLI SERVIZI S.p.A. ha agito solo come tramite.

Il reato di riciclaggio è spesso una conseguenza del reato di ricettazione, ovvero: nella ricezione di denaro riveniente da delitto è configurabile la ricettazione; nel successivo utilizzo dello stesso denaro è configurabile il riciclaggio.

3. **Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita** (Art. 648-ter c.p.)

- 1. Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 10.000 euro a 100.000 euro.
- 2. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.
- 3. La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648”.

Esempio



Tale fattispecie di reato sarebbe configurabile in capo alla NAPOLI SERVIZI S.p.A. qualora il denaro riveniente dai Reati precedenti fosse utilizzato per acquistare beni e/o servizi.

Detti reati potrebbe configurarsi in capo alla NAPOLI SERVIZI S.p.A.

III. ATTIVITÀ SENSIBILI NELL'AMBITO DEI REATI DI RICICLAGGIO

Le principali Attività Sensibili nell'ambito dei Reati di riciclaggio rilevate in NAPOLI SERVIZI S.p.A. sono le seguenti:

- ✓ 1. Gestione della tracciabilità dei movimenti finanziari in entrata e in uscita;
- ✓ 2. Approvvigionamento di beni e servizi;
- ✓ 3. Adempimenti antiriciclaggio;
- ✓ 4. Gestione delle attività di supporto.

IV. REGOLE PER LA PREVENZIONE DEI RISCHI DI COMMISSIONE DEI REATI DI RICICLAGGIO IN RELAZIONE ALLA REALTÀ LAVORATIVA DI NAPOLI SERVIZI S.p.A.

PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Di seguito sono elencati alcuni dei principi di carattere generale da considerarsi applicabili sia ai Dipendenti sia agli Organi Sociali di NAPOLI SERVIZI S.p.A..

È fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini dell'articolo 25 – octies del Decreto 231.

Sono altresì proibite le violazioni dei principi ed delle procedure aziendali che afferiscono alle tematiche trattate nella presente Parte Speciale.

Nell'ambito delle attività previste dalla NAPOLI SERVIZI S.p.A. è fatto divieto in particolare di:

- porre in essere operazioni finalizzate a favorire i Reati di cui al D.Lgs. 231/2007 in materia di riciclaggio di denaro o beni da parte della NAPOLI SERVIZI S.p.A. per il tramite dei propri mezzi finanziari rivenienti da operazioni societarie;
- porre in essere operazioni societarie che comportano nuovi afflussi di capitale, sia di debito, sia proprio, possibili strumenti di riciclaggio di denaro, qualora i soggetti finanziatori o soci immettano nel patrimonio della NAPOLI SERVIZI S.p.A. denari di provenienza illecita, utilizzando quindi la



NAPOLI SERVIZI S.p.A. per ottenere successivamente denaro in modo lecito, grazie al rimborso del capitale di debito o la vendita delle azioni stesse.

Tutti i Destinatari del presente Modello dovranno in particolare attenersi ai seguenti principi:

- ✓ **principio di segregazione:** i soggetti incaricati dei controlli di primo e secondo livello sull'operatività sono tenuti a comportamenti svincolati da logiche economiche e di servizio alla clientela. Il presidio del rischio deve essere un'attività oggettiva, dettata da indicatori di anomalia e valutazioni rivenienti dall'esperienza e dalla conoscenza del settore;
- ✓ **principio di tracciabilità:** essendo la fattispecie di reato in oggetto riconducibile a più operazioni disposte in un arco temporale non definito a priori, i soggetti incaricati devono predisporre un'archiviazione atta a garantire la ricostruzione dei controlli svolti per data di attuazione, mantenendo evidenza delle verifiche svolte, dei dati e delle informazioni a supporto
- ✓ **principi di responsabilità:** tutti i soggetti che intervengono nel processo di censimento e di movimentazione di mezzi finanziari, oppure di monitorare l'andamento dei rapporti con i soci e con i finanziatori (non istituzionali) della società, hanno la responsabilità di verificare il rispetto della normativa in materia. In generale, non assumere comportamenti collaborativi con soggetti (persone fisiche, società, enti ecc.) per i quali si è a conoscenza (notorietà e/o per informazioni assunte) di procedure penali a loro carico e rientranti nelle fattispecie di riferimento.

PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI

Le regole ed i divieti riportati nel precedente capitolo si traducono in principi operativi che devono essere rispettati nell'ambito dell'operatività di qualsiasi funzione della NAPOLI SERVIZI S.p.A.. In particolare, per le rispettive competenze:

- siano impedito operazioni in aperto ed evidente contrasto con la normativa nazionale in materia di riciclaggio di denaro. Ad esempio:
 - ✓ accettare pagamenti in contanti per importi superiori alla soglia stabilita per legge;
 - ✓ accettare (o emettere) pagamenti con assegni circolari, bancari o postali non conformi alla normativa sulla trasferibilità dei titoli;
 - ✓ accettare pagamenti riconducibili alla stessa operazione che sommati tra loro eccedano l'importo per il quale è individuabile una "operazione frazionata";



effettuare pagamenti in contanti in violazione alla normativa vigente.

Per un'elencazione più esaustiva si rimanda alla lettura del D.Lgs. 231/2007, articolo 49, ed alla copiosa giurisprudenza in materia.

- siano adottate regole che consentano la tracciabilità delle operazioni compiute e dei controlli posti in essere. Ovvero, la conservazione dei documenti deve essere di supporto ed a sostegno di eventuali verifiche successive da parte dei livelli superiori, al fine di non incorrere nel possibile reato di “impedito controllo” o di “ostacolo all'autorità di vigilanza”;
- siano adottate regole per la verifica della congruità economica in relazione ad eventuali investimenti effettuati in joint venture e/o accordi-convenzioni, rispetto ai prezzi di mercato, preferendo l'utilizzo di professionisti di fiducia per le operazioni di due diligence;
- siano adottati criteri di selezione, stipulazione ed esecuzione di accordi/joint-venture con altre imprese per la realizzazione di investimenti al fine di garantire la massima trasparenza degli accordi e la tracciabilità finanziaria delle relative operazioni, dando specifica attuazione a quanto previsto nel Regolamento sulla Tracciabilità dei Flussi adottato dalla Napoli Servizi S.p.A.



PARTE SPECIALE VI

I Delitti Informatici e Trattamento Illecito dei Dati



I. FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE VI

La presente parte speciale ha l'obiettivo di illustrare i criteri e di regolamentare ruoli, responsabilità e norme comportamentali cui i Destinatari, come definiti nella parte generale, devono attenersi nella gestione delle attività a rischio connesse con le fattispecie di reato previste dall'art. 24 – bis, nel rispetto dei principi di massima trasparenza, tempestività e collaborazione nonché tracciabilità delle attività.

Nello specifico la presente parte speciale ha lo scopo di:

1. definire le procedure che i Dipendenti, gli Esponenti Aziendali/Soggetti Apicali, i Consulenti, Fornitori e Collaboratori di NAPOLI SERVIZI S.p.A. devono osservare al fine di applicare correttamente le prescrizioni del Modello;
2. supportare l'OdV e i responsabili delle altre funzioni aziendali ad esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

II. LE FATTISPECIE DEI DELITTI INFORMATICI E IL TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI (ART. 24 – BIS DEL DECRETO 231). ESEMPLIFICAZIONI DI CONDOTTE CRIMINOSE RILEVANTI IN RELAZIONE ALLA REALTÀ LAVORATIVA DI NAPOLI SERVIZI S.p.A.

La presente Parte Speciale si riferisce alle fattispecie di reato previste dall'art. 24 – bis del Decreto 231. A seguire sono riportate le tipologie di Reati potenzialmente rilevanti ed esempi di condotte criminose.

Il 4 aprile 2008 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la Legge 18 marzo 2008 n. 48, recante la ratifica e l'esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica - firmata a Budapest il 23 novembre 2001 (di seguito la "Convenzione") - e le norme di adeguamento dell'ordinamento interno. La legge 18 marzo 2008 n. 48, all'art. 7 ha introdotto nel Decreto Legislativo 231/2001 l'art. 24-bis che espressamente prevede la responsabilità amministrativa dell'ente per i delitti informatici e il trattamento illecito dei dati.

Segnatamente, l'art. 24-bis stabilisce:

- 1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-quinquies, 635-bis, 635-ter, 635-quater e 635-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a cinquecento quote.
- 2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-quater e 615-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a trecento quote.



- 3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 491-bis e 640-quinquies del codice penale, salvo quanto previsto dall' articolo 24 del presente decreto per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, si applica all' ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote.
- 4. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1 si applicano le sanzioni interdittive previste dall' articolo 9, comma 2, lettere a), b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2 si applicano le sanzioni interdittive previste dall' articolo 9, comma 2, lettere b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 3 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e)".

1. Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (Art. 615-ter c.p.)

“Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni:

- a) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;
- b) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;
- c) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.

Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio”..



Esempio

Tale fattispecie di reato si potrebbe configurare allorquando la NAPOLI SERVIZI S.p.A. dovesse direttamente o per interposta persona accedere abusivamente a sistemi informatici di terzi, al fine di acquisire informazioni riservate

Tale condotta risulta astrattamente configurabile in capo a NAPOLI SERVIZI S.p.A.

2. Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (Art. 615- quater c.p.)

“Chiunque, al fine di procurare a se o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all’accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino ad euro 5.164,00 (cinquemilacentosessantaquattro).

La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da euro 5.164,00 (cinquemilacentosessantaquattro) a euro 10.329,00 (diecimilatrecentoventinove) se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell’art. 167 quater.

Esempio

La fattispecie potrebbe verificarsi in presenza di accessi da parte di personale della NAPOLI SERVIZI S.p.A. a sistemi informatici di terzi protetti da misure di sicurezza, in modo abusivo.

Tale condotta potrebbe verificarsi allorquando si disponesse di un accesso a sezioni riservate ad abbonati in assenza della regolare autorizzazione.

Tale condotta risulta astrattamente configurabile in capo a NAPOLI SERVIZI S.p.A.

3. Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615- quinqüies)

Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l’interruzione, totale o parziale, o l’alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica,



consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329,00 (diecimilatrecentoventinove).

Tale condotta risulta astrattamente configurabile in capo a NAPOLI SERVIZI S.p.A.

4. Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazione informatiche o telematiche:

previsto dall'art. 617 quater, tale reato si perfeziona quando chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative a un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.

I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.

Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso:

- 1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;*
- 2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;*
- 3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.*

5. Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (Art. 617-quinquies c.p.)

“Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'Art. 617-quater”..

Esempio

Attività diretta o per interposta persona al fine di intercettare informazioni di terzi.

Tale condotta risulta astrattamente configurabile in capo a NAPOLI SERVIZI S.p.A.

6. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (Art. 635-bis c.p.)



“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni e si procede d'ufficio”.

Esempio

La fattispecie in oggetto si individuerebbe laddove vi fosse un'attività da parte della NAPOLI SERVIZI S.p.A. al fine di distruggere o deteriorare, cancellare informazioni di terzi.

Tale condotta risulta astrattamente configurabile in capo a NAPOLI SERVIZI S.p.A.

7. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (Art. 635-ter c.p.)

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro

Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata”.

Esempio

Le fattispecie sono simili a quelle previste dall'art. 635-bis, ma il danno è causato nei confronti dello Stato o di un altro ente pubblico o di pubblica utilità.

Tale condotta risulta astrattamente configurabile in capo a NAPOLI SERVIZI S.p.A.

8. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (Art. 635-quater c.p.)

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia,



rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata”.

Esempio

Le fattispecie sono simili a quelle previste dall'art. 635-bis,

Tale condotta risulta astrattamente configurabile in capo a NAPOLI SERVIZI S.p.A.

9. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (Art. 635-quinquies c.p.)

Se il fatto di cui all'articolo 635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata”.

Esempio

Le fattispecie sono simili a quelle previste dall'art. 635-quater, ma sono volte a danneggiare sistemi di pubblica utilità

Tale condotta risulta astrattamente configurabile in capo a NAPOLI SERVIZI S.p.A.

10. Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica: previsto dall'art. 640 quinquies, tale fattispecie di reato si perfeziona allorquando il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro.

Casi nei quali alla condanna consegue l'incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione



Ogni condanna per i delitti previsti dagli articoli

316bis, 316ter, 317, 318, 319, 319bis, 319quater, 320, 321, 322, 322bis, 353, 355, 356, 416, 416bis, 437, 501, 501bis, 640 numero 1 del secondo comma, 640bis, 644 commessi in danno o in vantaggio di un'attività imprenditoriale o comunque in relazione ad essa importa l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

11. Documenti informatici (Art. 491-bis c.p.)

“Se alcuna delle falsità previste nel presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private.

Esempio

Si ritiene che tale fattispecie potrebbe astrattamente verificarsi in presenza di condotte da parte della NAPOLI SERVIZI S.p.A. in violazione delle procedure aziendali interne atte alla produzione di documenti aventi finalità probatoria.

Tale condotta risulta astrattamente configurabile in capo a NAPOLI SERVIZI S.p.A.

III. ATTIVITÀ SENSIBILI NELL'AMBITO DEI DELITTI INFORMATICI E DI TRATTAMENTO DEI DATI

Le principali Attività Sensibili nell'ambito dei Reati informatici e di trattamento illecito dei dati, rilevate in NAPOLI SERVIZI S.p.A. sono le seguenti:

- Gestione della sicurezza fisica dei server della società;
- Gestione della sicurezza “logica” (accessi a sistemi informativi o telematici e reti di dati);
 - Gestione D.P.S. ed autorizzazioni al trattamento dei dati sensibili;
 - Gestione delle attività di supporto (condono, archivio, ecc.);
 - Tutte le attività, svolte dalle diverse funzioni della NAPOLI SERVIZI S.p.A., coinvolte nella produzione di documenti aventi finalità probatoria;
 - Gestione dei processi di Information Technology.



IV. REGOLE PER LA PREVENZIONE DEI RISCHI DI COMMISSIONE DEI DELITTI INFORMATICI E DI TRATTAMENTO DEI DATI IN RELAZIONE ALLA REALTÀ LAVORATIVA DI NAPOLI SERVIZI S.p.A.

PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Di seguito sono elencati alcuni dei principi di carattere generale da considerarsi applicabili sia ai Dipendenti sia agli Organi Sociali di NAPOLI SERVIZI S.p.A..

È fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti, che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini dell'articolo 24 – bis del Decreto 231.

Sono altresì proibite le violazioni dei principi e delle procedure aziendali che afferiscono alla gestione delle tematiche connesse con quanto riportato nella presente Parte Speciale.

Nell'ambito dei citati comportamenti è fatto divieto in particolare di:

- a. porre in essere condotte, anche con l'ausilio di soggetti terzi, miranti all'accesso a sistemi informativi altrui con l'obiettivo di:
 1. acquisire abusivamente informazioni contenute nei suddetti sistemi informativi;
 2. danneggiare, distruggere dati contenuti nei suddetti sistemi informativi;
 3. utilizzare abusivamente codici d'accesso a sistemi informatici e telematici nonché procedere alla diffusione degli stessi.
- b. porre in essere condotte miranti alla distruzione o all'alterazione dei documenti informatici aventi finalità probatoria ⁴ in assenza di una specifica autorizzazione;
- c. utilizzare o installare programmi diversi da quelli autorizzati dal personale dell'Area Servizi Informativi della NAPOLI SERVIZI S.p.A.;
- d. aggirare o tentare di aggirare i meccanismi di sicurezza aziendali (Antivirus, Firewall, proxy server,...);
- e. lasciare il proprio Personal Computer sbloccato e incustodito;
- f. rivelare ad alcuno le proprie credenziali di autenticazione (nome utente e password) alla rete aziendale;
- g. detenere o diffondere abusivamente codici di accesso a sistemi informatici o telematici di terzi o di enti pubblici;

⁴ Per "documento informatico" deve intendersi – secondo quanto espressamente indicato dall'articolo 1,lett. p) del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 (il c.d Codice dell'Amministrazione Digitale) - "la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti".



h. entrare nella rete aziendale e nei programmi con un codice d'identificazione utente diverso da quello assegnato.

Il responsabile dell'Area Servizi Informativi della NAPOLI SERVIZI S.p.A. deve attivarsi al fine di porre in essere quelle azioni necessarie per:

- verificare la sicurezza della rete e dei sistemi informativi aziendali;
- identificare le potenziali vulnerabilità nel sistema dei controlli IT;
- valutare la corretta implementazione tecnica del sistema “deleghe e poteri” definito nel Modello a livello di sistemi informativi ed abilitazioni utente riconducibile ad una corretta “segregation of duties”;
- monitorare e svolgere le necessarie attività di gestione degli accessi ai sistemi informativi di terze parti;
- monitorare la corretta applicazione di tutti gli accorgimenti ritenuti necessari al fine di fronteggiare, nello specifico, i reati informatici e di trattamento dei dati.

PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI

Le regole ed i divieti riportati nel precedente capitolo si esplicano in principi operativi che devono essere rispettati nell'ambito dell'operatività di qualsiasi funzione della NAPOLI SERVIZI S.p.A.. In particolare, per le rispettive competenze:

- gli strumenti aziendali devono essere utilizzati nel rispetto delle procedure aziendali definite ed indicate nel regolamento informatico aziendale;
- l'impegno al rispetto degli obblighi di legge in tema di reati informatici deve essere richiesto ai Partner, ai fornitori e a parti terze;
- la selezione delle controparti destinate a fornire i servizi di I.T. deve essere svolta con particolare attenzione e in base ad apposita procedura, in particolare l'affidabilità di tali soggetti deve essere valutata in modo ex ante;
- nei contratti con i Consulenti, i Partner, i Fornitori e le parti terze deve essere contenuta apposita clausola che regoli le conseguenze in occasione di eventuali violazioni da parte degli stessi delle Norme e del Modello;
- DPS.



1. le credenziali utente devono essere oggetto di verifica periodica al fine di prevenire eventuali erronee abilitazioni ai sistemi applicativi;
2. non deve essere consentito l'accesso alle aree riservate (quali server rooms, locali tecnici, ecc.) alle persone che non dispongono di idonea autorizzazione, temporanea o permanente e, in ogni caso, nel rispetto della normativa (interna ed esterna) vigente in materia di tutela dei dati personali;
3. la navigazione in internet e l'utilizzo della posta elettronica attraverso i sistemi informativi aziendali deve avvenire in coerenza con le regole dettate dalla società;
4. debbono essere svolte le attività di monitoraggio sui log di sistema;
5. debbono essere, sui diversi applicativi aziendali, applicate le regole atte ad assicurare l'aggiornamento delle password dei singoli utenti;
6. la sicurezza fisica dell'infrastruttura tecnologica della NAPOLI SERVIZI S.p.A. deve essere svolta nel rispetto delle regole interne ed in modo da consentire un monitoraggio delle attività di gestione e manutenzione sulla stessa;
7. le attività svolte da parte di fornitori terzi in materia di:
 - networking;
 - gestione applicativi;
 - gestione sistemi hardware

devono rispettare i principi e le regole aziendali al fine di tutelare la sicurezza dei dati ed il corretto accesso da parte dei soggetti ai sistemi applicativi ed informatici.